



L'IFRS 9

Novità e impatti operativi

Relatore: **Ivan Fogliata**

27 settembre 2019

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL'IFRS 9

Cosa ci insegna il recente passato:

The Economist

Buttonwood - May 16th 2015

BAD NEWS OFTEN REFLECTS PAST OVEROPTIMISM

WHEN big companies announce write-offs, they tend not to do things by halves. Back in 2008 AIG, an insurance group rescued by the American government, reported an annual loss of \$99 billion, with almost \$62 billion of that occurring in a single quarter. In 2001 JDS Uniphase, an optical-equipment maker, chalked up a deficit of \$56 billion.

Such losses are so big they can seem almost unreal. That can serve a dual purpose. First, the deficit can be dismissed as the product of “mere accounting”, the result of pedantic number-crunching. Assets have been written down in value, but that is not the same as a cash loss. Second, when new managers are appointed, a huge loss can be blamed on the previous regime. All the bad news can be revealed at once, a phenomenon known as “kitchen-sinking”. From that point on, the only direction for profits must be up.

Analysts tend to be very supportive of such arguments. They typically dismiss big write-offs, even when they failed to forecast them. They argue that it makes more sense to focus on operating profits, which reflect the health of the underlying business. These, it is said, are a better guide to the future direction of the firm.

The same arguments crop up at the aggregate level. Robert Shiller of Yale averages profits over ten years to get his cyclically-adjusted price-earnings ratio. So this measure includes numbers from 2008, when firms in the S&P 500 index reported a plunge in profits thanks to huge write-downs at banks (see chart). This, argue critics such as Jeremy Siegel of the Wharton School, makes the stockmarket look more expensive than it truly is.

This optimistic view, dubbed “earnings without the bad stuff”, has deep roots. Investors place a high value on predictability. They like companies at which profits grow, quarter after quarter, year after year. They want the corporate sector as a whole to produce steadily higher profits—and that is just what analysts tend to forecast. Predictions of recession are rare. Indeed, back in February 2008, Mr Siegel said there would be no recession that year and that profits, the stockmarket and the financial industry would all do well.


Companies are well aware of investors’ biases and strive to gratify them. But this creates behavioural problems. A short-term focus on the next quarter’s earnings means that companies may reject long-term projects that could boost the value of the company but would hurt profits in the coming year or two. Managers will also resist changing a failing strategy (and thus admitting assets are worth less than before) until the last minute.

Take the recent catalogue of disasters at Tesco, a British supermarket chain. The company unveiled one set of write-downs in 2013, reflecting poor results in its foreign operations. But that was merely the prelude to the even bigger £6.4 billion (\$10.4 billion) loss announced last month, which reflected a write-down of the value of its British property. Tesco had been slow to realise that its customers were losing enthusiasm for huge out-of-town stores and were switching to online shopping and to discount stores such as Aldi and Lidl.


Seen through this prism, a write-off of assets is not merely an accounting nicety. Ultimately, equity holders have a stake in the assets as well as the profits of a company; if those assets are worth less, shareholders are poorer. To the extent that the business paid too much to acquire those assets, that is a loss as real as selling baked beans below cost. Indeed, investors’ calculations of future profits were probably based on the company’s ability to earn a decent return on such assets. Furthermore, such write-downs tell investors something about the management’s ability to understand its own industry.

In the case of the financial industry, the massive write-downs during the crisis were a necessary correction of the overstatement of profits in previous years. Banks had generated profits by issuing, underwriting or lending against mortgage securities. Those profits turned out to be illusory. If you were to ignore the ensuing write-downs, you should also adjust down profits for previous years.

The simplest answer, which lies at the heart of Mr Shiller’s analysis (and was proposed by Ben Graham, the doyen of security analysts, before him), is to average profits over several years. The mistake is to believe rosy forecasts for future profits, and to dismiss spikes in losses as exceptional. Write-offs are usually right.



Una storia di Revisione degli Standard Contabili



- *Gli effetti della recente crisi finanziaria ha spinto vari organismi internazionali (G20, Financial Stability Board, etc.) ad innescare un processo di revisione degli standard contabili.*
- *IASB (Europa) e FASB (USA) stanno lavorando da alcuni anni a stretto contatto a questo processo di revisione che ha come obiettivo quello di semplificare e rendere più chiara la loro applicazione.*

Lo **IASB** nel 2008 si è posto l'obiettivo di modificare l'attuale **IAS 39** mediante la redazione di un nuovo standard contabile denominato **IFRS 9**. Il processo di revisione si è articolato in quattro fasi, producendo differenti versioni dell'IFRS 9 fino a quella definitiva datata luglio 2014.

Version	Summary of content
IFRS 9 (2009)	Includes guidance on the classification and measurement of financial assets.
IFRS 9 (2010)	Incorporates IFRS 9 (2009), and adds requirements for the classification and measurement of financial liabilities.
IFRS 9 (2013)	Incorporates IFRS 9 (2010), with amendments to its transition requirements, and adds guidance on general hedge accounting.
IFRS 9 (2014)	Incorporates IFRS 9 (2013), with amendments to the requirements for the classification and measurement of financial assets, and adds requirements for the new expected credit loss model for impairment.

FONTE: KPMG, "First Impressions: IFRS 9 Financial Instruments", September 2014.

Le nuove regole sono applicate dal 1° gennaio 2018.

Sono le più pesanti e risultano in aumento del 35% - Forte l'impatto sui bilanci: i conti aggregati chiudono in rosso

Per le banche il conto delle perdite su crediti 30.05.14

Non accenna a diminuire la crisi del sistema bancario. Il bilancio del Top Banche è come stretto tra una morsa: da un lato, l'erosione costante dei ricavi; dall'altro, l'incremento altrettanto costante delle perdite su crediti. Gli uni scendono del 3,6%, a 56,3 miliardi e sono erosi principalmente dal calo del margine d'interesse dovuto alla contrazione dei tassi; le altre aumentano del 34,7%, a 28,2 miliardi, e sono frutto della recessione, che strangola economicamente un numero sempre più grande di aziende e di famiglie e impedisce loro il rimborso puntuale dei debiti. Significa in altre parole che, oggi, la metà dei ricavi bancari serve a coprire le falle nei crediti alla clientela. Da qui scendono una serie di conseguenze negative: il peggioramento del risultato corrente a -10,8 miliardi, contro i -2 del 2012, e l'aumento abnorme della perdita d'esercizio aggregata, che precipita a -20,2 miliardi contro i -1,8 del 2012 anche per la svalutazione degli attivi immateriali.

Il boom delle svalutazioni sui crediti, cresciute di 7,3 miliardi nel corso del 2013, vanifica peraltro a livello aggregato il calo dei

costi operativi diminuiti anche per il taglio del costo del lavoro effettuato in modo massiccio da Bipiemme e Monte dei Paschi. Il numero complessivo dei dipendenti del Top Banche è sceso del 4,3%, a 332 mila unità, e il numero complessivo degli sportelli è diminuito del 5,5%, a 23.656 unità.

Le perdite su crediti registrano forti incrementi per Intesa Sanpaolo (+54%, a 6,7 miliardi),

MINE VAGANTI

Se un quarto dei crediti deteriorati del Monte dei Paschi fosse inesigibile, il gruppo si ritroverebbe con il patrimonio netto azzerato

UniCredit (+47%, a 13,6 miliardi) e Banco Popolare (+34%, a 1,7 miliardi); aumentano moderatamente per Mediobanca (+18%, a 576 milioni) e Ubi (+14%, a 964 milioni); e crescono lievemente per Monte dei Paschi (+3%, a 2,7 miliardi) e Bipiemme (+3%, a 580 milioni). Tuttavia, in certi casi, la loro incidenza sui ricavi raggiunge soglie piuttosto alte: il 69% per

Monte dei Paschi; il 59% per UniCredit. Numeri che danno molto da pensare.

La causa di questo forte aumento delle rettifiche risiede nella massa dei crediti deteriorati: incagli, sofferenze, crediti scaduti, ristrutturati, che valgono a livello aggregato poco meno di 128 miliardi (al netto degli apporti al fondo di svalutazione). A parte UniCredit, unico gruppo ad avere ridotto nel 2013 l'ammontare di crediti dubbi, tutte le altre banche evidenziano aumenti anche consistenti: Monte dei Paschi +3,6 miliardi, che porta il totale dei suoi crediti deteriorati a 21 miliardi; Intesa Sanpaolo +2,6 miliardi su un totale di 31; Banco Popolare +2,1 miliardi su un totale di 14. Peraltro il Banco di Verona e il Monte

detengono il primato della più alta incidenza dei crediti deteriorati sui crediti totali alla clientela, il 16%, seguiti da Bper con il 14% contro una media del campione del 9,9 per cento. Se, per ipotesi, un quarto dei crediti deteriorati del Monte si rivelasse inesigibile, il gruppo si ritroverebbe di colpo con il patrimonio netto azzerato. Non a caso l'istituto senese che è stato a

un passo dal dissesto "vanta" il peggior rapporto tra crediti deteriorati e patrimonio netto tangibile: il 420%; lo seguono Banco Popolare con il 225%, Bper con il 152% e Ubi con il 113% contro una media di campione che sfiora il 108 per cento. Sette anni fa, all'inizio del 2008, la stessa media era intorno al 36 per cento; da allora è continuata a crescere in modo incessante, fino a sfondare ai primi del 2013 la barriera del 100 per cento.

In che misura è coperta dalle banche la massa dei crediti deteriorati lordi? Per il 44%, pari a 99,5 miliardi, la copertura è assicurata dai fondi di svalutazione. Il resto è coperto da garanzie pari a 95,5 miliardi, rappresentate nella maggior parte dei casi da attività immobiliari. La somma dei fondi di svalutazione e delle garanzie fa salire il tasso di copertura medio complessivo del campione all'86 per cento. Fino a che punto, però, questo dato rispecchia il valore effettivo delle garanzie? Il quesito è all'esame della Banca centrale europea che, nell'ambito della revisione degli attivi bancari, intende porre sempre più attenzione al valore delle garan-

zie immobiliari a copertura dei crediti e allo loro aderenza alla realtà. Cosa succederà quando queste garanzie saranno sottoposte a un vaglio più stretto?

Lo stato patrimoniale dell'aggregato mostra anche un calo consistente degli impieghi medi alla clientela (-7%) passati dai 1.395 miliardi del 2012 ai 1.297 del 2013. Il calo è addirittura dell'8,7% per UniCredit e del 7,6% per Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi. E' la conferma, almeno per quanto riguarda le più grandi banche del paese, di una stretta creditizia sovente negata a parole, ma dimostrata dai numeri.

Diminuisce del 2,2%, a 1.439 miliardi, anche la raccolta diretta dalla clientela, mentre quella indiretta continua a crescere, nell'ordine del 10%, per il buon andamento del risparmio gestito. Il patrimonio netto del campione si riduce di quasi il 13%, a 139 miliardi.

Molti i bilanci chiusi in perdita: UniCredit con -14 miliardi, Monte dei Paschi con -1,4 miliardi, Intesa Sanpaolo con -4,6 miliardi e Banco Popolare con -606 milioni.

G. O.

Crediti inesigibili

	Perdite su crediti				Crediti dubbi	
	Miliardi di euro		In % sul margine di intermediazione		In % del patrimonio netto tangibile	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Banca Pop Milano	562	580	35,4	35,1	69,3	95,1
Banca Mps	2.673	2.764	55,4	69,1	339,0	419,8
Banca Pop Emilia Romagna	963	819	44,1	37,3	121,1	151,7
Banca Pop Sondrio	486	478	47,0	46,2	68,1	92,4
Banco Popolare	1.284	1.715	41,2	49,2	178,8	225,2
Intesa Sanpaolo	4.361	6.709	26,3	42,6	80,9	82,7
Mediobanca	489	576	25,1	36,9	14,9	14,5
UBI Banca	846	964	24,1	28,2	106,5	112,7
UniCredit	9.283	13.611	39,4	58,8	88,7	88,9
TOTALE	20.947	28.216	35,9	50,2	99,2	107,8

Banche a confronto

Le società sono esposte in ordine decrescente di peso nell'indice di Borsa. Situazione al 31 dicembre 2013

	Risultato corrente *		Crediti v / Clienti	
	Milioni di euro	Variazione % su 2012	Milioni di euro	Variazione % su 31 dicembre 2012
UniCredit	-7.540	338,6	503.142	-8,7
Intesa SanPaolo	-881	n.c	343.991	-7,6
Mediobanca	174	-73,1	40.136	1,7
UBI Banca	66	26,9	88.421	-4,8
Banco Popolare	-733	16,5	86.149	-5,8
BPER	-25	-80,3	46.515	-3,2
Banca Mps	-1.949	-0,3	131.218	-7,6
Banca Pop Sondrio	84	-5,6	23.905	-5,5
BPM	-1	-99,6	33.345	-4,2
TOTALE BANCHE	-10.805	433,1	1.296.822	-7,0

Nota: * Ricavi operativi - costi di gestione - perdite su crediti



proprie e di mercato. Tra i tanti salvataggi bancari di Stato fatti anche con soldi europei spicca quello spagnolo che ha avuto dal fondo ESM circa 40 miliardi (la cifra delle sofferenze che la bad bank italiana ipotizzata dovrebbe rilevare) tra la fine di 2012 e inizio 2013 a tassi molto buoni e con durata media di 12,5 anni. I governi italiani di allora hanno rinunciato a seguire una via più o meno analogica temendo che ci sarebbe stata imposta la vigilanza della "troika" e condizioni di finanza pubblica molto gravose. Per la Spagna non ci sembra che sia andata così e quindi ci sembra che Madrid sia stata più abile di Roma.

Domenico Rosa

Il credito deteriorato

I crediti deteriorati degli istituti di credito italiani ed europei

LE PRINCIPALI BANCHE ITALIANE

Dati in milioni di euro e % al 30/09/2015

	Crediti deteriorati netti*	Crediti deteriorati netti in % dei crediti/clienti	Crediti deteriorati netti/capitale netto tangibile	Tasso di copertura**	Tasso di copertura con garanzie
 Banca Popolare Milano	3.715	11,1%	82,4%	39,5%	84,3%
 Mps	24.387	21,7%	258,1%	48,6%	86,8%
 Banca Popolare Emilia Romagna	6.591	15,2%	126,1%	42,1%	90,8%
 Banca Popolare di Sondrio	2.216	9,1%	82,8%	45,1%	88,5%
 Banco Popolare	14.245	18,0%	217,8%	33,7%	91,0%
 Intesa Sanpaolo	34.176	9,9%	83,2%	47,0%	86,7%
 UBI Banca	9.872	11,8%	111,5%	27,7%	82,8%
 UniCredit	39.583	8,3%	82,6%	51,0%	88,5%
 TOTALE	134.785	11,3%	106,7%	46,0%	87,6%

*Al netto degli accantonamenti. **Su crediti deteriorati lordi

Fonte:R&S

Banche, nel primo semestre maxi-pulizia di Npl da 27 miliardi

17.08.18



Prosegue a tappe forzate la pulizia dei bilanci delle banche italiane dal fardello dei crediti deteriorati. Nel primo semestre del 2018, le prime cinque banche commerciali italiane ([Intesa Sanpaolo](#), [Unicredit](#), [Ubi Banca](#), [Banco Bpm](#) e [Banca Pop Er](#)) hanno smaltito complessivamente 26,75 miliardi di crediti deteriorati lordi rispetto ai dati a fine 2017 comunicati lo scorso febbraio (che, in alcuni casi, sono poi stati marginalmente "corretti" a far data dal primo gennaio in seguito alla prima applicazione del principio contabile Ifrs 9).

Si tratta di una pulizia che vale il 17,9% dello stock esistente al 31 dicembre dello scorso anno e che diventa ancora più incisiva considerando gli npl al netto delle rettifiche: in questo caso la riduzione è del 24,2%, corrispondente all'uscita dai bilanci di 17,72 miliardi. Al 30 giugno 2018 l'aggregato lordo residuo di crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) per le top 5 italiane è di 122,4 miliardi, che si traducono in 55,54 miliardi netti (le rettifiche coprono quindi il 54,6% del gross book value).

Da Intesa con l'operazione Intrum alla cartolarizzazione di Ubi

Esaminando la situazione dei singoli istituti, nel corso del semestre **Intesa**, grazie anche alla maxi operazione con Intrum, ha tolto dal bilancio 12,6 miliardi di npl lordi (-7,1 netti), vale a dire oltre il 24% dello stock lordo a fine 2017 (-27,8% la riduzione netta, -7,1 miliardi). In pancia all'istituto guidato da Carlo Messina restano 39,5 miliardi di crediti deteriorati lordi, pari al 9,3% dei crediti totali (l'incidenza era all'11,9% a fine 2017), e 18,4 miliardi netti.

Per quanto riguarda **UniCredit**, lo smaltimento è stato del 12% lordo (-5,8 miliardi) e del 21,2% netto (-4,5 miliardi), con un residuo di 42,6 miliardi lordi (l'8,7% dei crediti dal 10,2% di fine 2017) e 16,7 netti.

Da Intesa con l'operazione Intrum alla cartolarizzazione di Ubi

Esaminando la situazione dei singoli istituti, nel corso del semestre **Intesa**, grazie anche alla maxi operazione con Intrum, ha tolto dal bilancio 12,6 miliardi di npl lordi (-7,1 netti), vale a dire oltre il 24% dello stock lordo a fine 2017 (-27,8% la riduzione netta, -7,1 miliardi). In pancia all'istituto guidato da Carlo Messina restano 39,5 miliardi di crediti deteriorati lordi, pari al 9,3% dei crediti totali (l'incidenza era all'11,9% a fine 2017), e 18,4 miliardi netti.

Per quanto riguarda **UniCredit**, lo smaltimento è stato del 12% lordo (-5,8 miliardi) e del 21,2% netto (-4,5 miliardi), con un residuo di 42,6 miliardi lordi (l'8,7% dei crediti dal 10,2% di fine 2017) e 16,7 netti.

Per quanto riguarda **Ubi Banca**, l'istituto ha annunciato un'importante operazione di cartolarizzazione di npl con il ricorso alla garanzia pubblica Gacs da 2,75 miliardi dopo la chiusura del semestre. Senza contare questa operazione, nei primi sei mesi dell'anno i crediti deteriorati lordi si sono ridotti di 650 milioni (-5,1%) e quelli netti di 1,02 miliardi (-12,5%, il calo è di 310 milioni considerando la riclassifica in base all'Ifrs 9). Lo stock residuo è pari a 12 miliardi lordi (il 12,41% dei crediti dal 12,85% di fine 2017, ma l'incidenza scende all'11% considerando la cartolarizzazione), e 7,14 miliardi netti.



Il marzo 2018
e la redditività
le, un doppio stress

Banco Bpm, che ha in programma un'altra importante dismissione entro fine anno, da parte sua ha smaltito 6,1 miliardi lordi (-23,9%) e 3,5 netti (-26,9%) e resta con uno stock di 19,4 miliardi lordi (il 16,6% dei crediti, era il 21,1% a fine 2017) e 9,5 netti.

Bper, infine, ha ridotto lo stock di 1,6 miliardi lordi (-15,2%) e 1,6 netti (-29,6%), rimanendo con un aggregato residuo di 8,9 miliardi lordi (17,4% dei crediti, dal 19,9% di fine 2017) e 3,8 netti.



FONTI BANKITALIA: SARÀ GRADUALE | 11
luglio 2018

Bce, arriva la stretta su supervisione e copertura degli Npl

Npl, diktat Bce alle banche italiane: sette anni per svalutarli al 100%

CREDITO

Lettere a tutti gli istituti, copertura graduale ma integrale entro il 2026

Dopo le raccomandazioni della Vigilanza Mps crolla del 10% e affossa il settore

Luca Davi

Ogni banca avrà una propria "deadline" temporale, che sarà funzione dello stato di salute e del peso degli Npl in portafoglio. Ma per tutti gli istituti italiani (ed europei) l'aspettativa della Banca centrale europea è univoca: gli istituti sono chiamati ad aumentare le coperture fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, orizzonte che mediamente si aggirerà attorno al 2026.

È questa, a quanto risulta a *Il Sole 24 Ore* da diverse fonti, l'indicazione che la Vigilanza bancaria ha inserito in ogni lettera Srep inviata a dicembre alle banche italiane. La richiesta di Francoforte sui crediti deteriorati emersa venerdì con il caso Mps, a cui la Vigilanza ha imposto di azzerare il peso degli Npl in portafoglio entro sette anni, non è insomma isolato.

Ma se è vero che la Vigilanza Bce ha rivolto l'invito di alzare progressivamente le svalutazioni sui crediti deteriorati (già esistenti a marzo 2018) a tutte le banche europee (119 banche), è anche vero che il tema riguarda da vicino soprattutto il settore italiano del credito, su cui pesa il fardello più rilevante dei crediti deteriorati su scala europea: a novembre, il sistema bancario contava 37,5 miliardi di sofferenze nette. Un ammontare di Npl che, a questo punto, in teoria dovrà essere gradualmente svalutato da qui ai prossimi anni insieme ad altri 60 miliardi di inadempimenti probabili nette (pari a 86 miliardi lordi coperti al 30%).

Proprio la modalità e la tempistica con cui gli accantonamenti saranno realizzati è il nodo attorno a cui si giocherà l'intera partita per un settore, quello bancario italiano, che sta faticosamente tentando di rimanere in piedi, nonostante le criticità create dal recente picco dello spread. Nell'inserire le deadline temporali, la Bce avrebbe considerato le condizioni specifiche di ogni istituto su scala europea. Non è escluso - almeno in teoria, visto il campione di 120 banche sotto vigilanza - che l'asticella del 2026 in alcuni casi sia stata ravvic-

nata per gli istituti più solidi o, di converso, allontanata per quelli su cui l'ammontare dei crediti rilevanti è maggiore.

Da solo, il diktat Bce sui crediti di Mps nella bozza della lettera Srep rivelata venerdì ieri ha scosso il mercato. A scendere pesantemente non è stato solo il titolo della banca senese (che ha chiuso in calo del 10%), ma anche gli altri titoli del credito, dal CreVal (-5,5%) a Bper (-3,8%), da UniCredit (-1,91%) a Banco Bpm (-2,09%), da Intesa Sanpaolo (-1,59%) a Ubi (-1,95%).


Va detto che la mossa della Vigilanza da gennaio guidata da Andrea Enria è in linea con quanto comunicato a luglio 2018, quando Bce aveva annunciato che avrebbe interagito con ciascuna banca per definire le «aspettative di vigilanza su base individuale». In quel contesto, Francoforte aveva anche chiarito che si sarebbe mossa sulla base di una «valutazione comparata di banche simili» e che avrebbe tenuto conto del livello di Npl ratio e di «altri indicatori finanziari» di ciascuna banca. Un modo insomma per anticipare che le richieste sarebbero state *bank specific*, così da non entrare in collisione con Parlamento e Commissione Ue (che da parte loro hanno previsto accantonamenti gradualmente e più morbidi solo sui nuovi flussi di Npl generati a partire da aprile 2018).

Francoforte peraltro avrebbe formulato l'indicazione sugli Npl come un'aspettativa: di fatto non ci sarebbe alcuna richiesta vincolante. Le banche teoricamente potrebbero avere i margini per non procedere a tutti gli accantonamenti, pur essendo poi chiamate a motivarne le ragioni secondo il principio *comply or explain*. A quanto risulta al Sole, tuttavia, la Bce, in caso di mancato rispetto della pulizia attesa, potrebbe intervenire alzando i requisiti aggiuntivi di vigilanza prudenziale di Pillar 2, che rimane una "leva" di sua competenza. Ragionevole che le banche dotate di maggior buffer patrimoniali abbiano i margini per non fare tutti gli accantonamenti senza così imputare a conto economico eventuali perdite e attendere tempi migliori per poi cedere i crediti. A quel punto, un miglioramento della rischiosità del portafoglio potrebbe poi permettere una riduzione dei requisiti patrimoniali. Molto più probabile, tuttavia, è un altro scenario: e cioè che, di fronte all'obbligo di svalutare integralmente gli Npl entro sette anni, le banche preferiscano liberarsene vendendo titoli sul mercato. Destinatari: i grandi fondi di investimento e gli operatori specializzati.

© @lucaaldavini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche sotto tiro a Piazza Affari

Variazione % di ieri



L'ANALISI

Strette regolatorie e rischio recessione complicano le sorti di Siena, Genova e Bari

di Alessandro Graziani

— Continua da pagina 1

Soprattutto se davvero l'Italia entrasse in recessione tecnica il rischio prospettico è che le «stive» bancarie dei crediti in sofferenza, malgrado lo svuotamento effettuato negli ultimi due anni, tornino a imbarcare nuovi Npl. Ma già nell'immediato il peggioramento dell'economia potrebbe avere un impatto negativo sulle banche più fragili, riducendo il prezzo medio di vendita degli Npl e aumentando il fabbisogno di capitale. A questa incognita si aggiungono gli interrogativi sulle richieste della Vigilanza bancaria di Bce che, applicando alla lettera l'addendum sugli Npl, ha chiesto a Mps di svalutare non solo i nuovi flussi di crediti a rischio ma anche lo stock. Francoforte, per evitare di entrare in contraddizione con Parlamento e commissione Ue, si trincererà dietro la facoltà di intervenire «caso per caso». Ma la richiesta di svalutazione dello stock di vecchi crediti dubbi riguarderà solo Mps, che è in cura speciale con Ue e Bce, o sarà esteso a tutte le banche? Parrebbe di sì. Per ora, in

assenza di comunicazioni certe da parte della Vigilanza Bce o dei singoli istituti, ieri la Borsa si è accanita contro tutte le azioni delle banche italiane.

È evidente in ogni caso che che la somma delle due nuove variabili in gioco - rischio recessione per l'Italia e richieste aggiuntive di Bce sui crediti deteriorati - è destinata a riaprire la questione bancaria almeno per quanto riguarda gli istituti più deboli: Carige, Popolare Bari e la stessa Mps. Tre dossier già finiti a vario titolo sul tavolo del Governo, per le possibili ricadute sociali ed economico-finanziarie che potrebbero verificarsi in caso di escalation nelle prossime settimane. Su Carige a giorni arriverà il primo aiuto di Stato con la garanzia pubblica sui bond da almeno un miliardo per garantire liquidità di emergenza alla banca ligure. Nel frattempo l'Istituto ligure tenterà un piano di ricapitalizzazione privata che, se non dovesse andare in porto, sarà sostituito - sempre ammesso che la Ue lo consenta - da un aumento di capitale precauzionale fino a un miliardo da parte dello Stato. Più insidioso il caso della Popolare di Bari, per ora

formalmente non in crisi, ma alle prese con un piano di aumento di capitale e trasformazione da cooperativa in società per azioni che in primavera dovrà essere approvato dall'assemblea dei 70.000 soci. In Puglia si preannuncia un psicodramma simile a quello delle banche venete, quando i soci furono chiamati a votare su due alternative entrambe dolorose: bocciare Spa e aumento, con tutti i rischi per la solidità della banca, o votare a favore della proposta in arrivo dal consiglio di amministrazione autocertificando così il sostanziale azzeramento del valore delle proprie azioni.

Da ultimo il Monte dei Paschi, banca già salvata dallo Stato. «Può darsi che ce ne dovremo occupare», ha dichiarato non più tardi di domenica scorsa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Nel 2019 banca e Governo dovrebbero spiegare alla Ue come avverrà l'uscita dello Stato dal capitale del Monte. Scadenza che potrebbe rappresentare un'opportunità per l'intero sistema. O diventare una nuova emergenza, se abbandonata a se stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA PRIMA OVERVIEW DEL PRINCIPIO

L'ambito di applicazione

L'IFRS 9 si applica alla presentazione in bilancio delle ATTIVITA' e PASSIVITA' finanziarie.

Quali le esclusioni?

1. le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture (mentre invece il principio si applica ai derivati sulla partecipazione in una controllata, collegata o joint venture)
2. i diritti e le obbligazioni relativi a operazioni di leasing a cui si applica lo IFRS 16 Leasing (tranne crediti impliciti nei contratti di leasing e derivati incorporati)
3. i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai piani relativi ai benefici per i dipendenti
4. gli strumenti finanziari emessi dall'entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale
5. i diritti e le obbligazioni che sorgono ai sensi di un contratto assicurativo (tranne per i derivati incorporati)
6. qualsiasi contratto forward tra un acquirente e un azionista venditore relativo all'acquisto o alla vendita di un'acquisita che darà luogo ad un'aggregazione aziendale
7. gli impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti nel paragrafo 2.3 dell'IFRS 9
8. gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relativi a operazioni con pagamento basato su azioni ai quali si applica l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
9. i diritti dell'entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che rileva come un accantonamento conformemente allo IAS 37 Accantonamenti,
10. i diritti e le obbligazioni nell'ambito di applicazione dell'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti che sono strumenti finanziari, a eccezione di quelli che l'IFRS 15 prevede espressamente siano contabilizzati conformemente al presente Principio.

Un principio guida sulla rilevazione ed eliminazione contabile

Il principio contabile formalizza il modello rischi-benefici.

3.1.1. L'entità deve rilevare nel proprio prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria l'attività o passività finanziaria quando, e solo quando, l'entità diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.

3.2.6 a) se l'entità trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'entità deve eliminare contabilmente l'attività finanziaria e rilevare separatamente come attività o passività qualsiasi diritto e obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento.

Ciò significa che non si guarda solo alla forma dei contratti ma anche alla sostanza infatti:

3.2.16: Se l'entità non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita pur mantenendo il controllo dell'attività trasferita, essa continua a rilevare l'attività trasferita nella misura del suo coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell'entità nell'attività trasferita corrisponde alla misura in cui essa si espone alle variazioni del valore dell'attività trasferita.

Va quindi in contropartita rilevata una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto.

Un paragrafo ad hoc per le cartolarizzazioni dei mutui!

3.2.10

Se l'entità trasferisce l'attività finanziaria in un trasferimento che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile nella sua integralità e mantiene il diritto a rendere servizi all'attività finanziaria in cambio di una commissione, essa deve rilevare o l'attività o la passività originata dal servizio per quel contratto di servizio. Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta non compenserà l'entità in modo adeguato per lo svolgimento del servizio, la passività originata dall'obbligazione del servizio deve essere rilevata al suo fair value (valore equo). Se si ritiene che la commissione che deve essere ricevuta costituisca un compenso più che adeguato per il servizio, l'attività originata dal servizio deve essere rilevata per il diritto di servizio a un importo determinato sulla base di una ripartizione del valore contabile della più ampia attività finanziaria secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2.13.

Ma come funziona la cartolarizzazione?

La securitization: l'esempio USA delle asset backed securities

Fannie Mae e Freddie Mac assicurano che la cessione del credito venga fatta al «pro-soluto»

Stato Patrimoniale	
Impieghi (Attivo)	Raccolta (Passivo)
1.000.000 (liquidità)	1.000.000


AIG offre i Credit Default Swaps agli acquirenti delle asset backed securities. Se la SVP fallirà sarà AIG a coprire la perdita.

SPV	
Impieghi (Attivo)	Raccolta (Passivo)
1.000.000 (mutui) ABM	1.000.000 (obbligazioni) ABS

Titoli

Liquidità

Market



Come retrocedere alla banca originante della redditività sui mutui? Attraverso il contratto di servicing! La banca prosegue ad incassare le rate per conto del veicolo, a gestire eventuali insoluti, a tenere il rapporto con la clientela. La magnitudo della soluzione trovata è enorme: se i partner della cartolarizzazione facessero 12 volte in un anno il giro del milione di mutui incasserebbe subito $1,50\% * 12 = 16\%$ di rendimento netto sul milione investito!!! A ciò si aggiunga che nemmeno il patrimonio di vigilanza è da incrementarsi purchè la banca non soffra più il rischio di credito. Allora ecco i ruoli di «Fannie e Freddie». Ma perché non assicurare anche l'acquirente attraverso un CDS? Ecco il ruolo di AIG.

Sui mercati e nelle banche si scatenò la bagarre per la caccia al mutuo...e sappiamo come è andata a finire...

IL CAPITOLO 4: LA CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DOPO LA PRIMA ISCRIZIONE

I criteri per le ATTIVITA' finanziarie

Il principio prevede la convivenza di due criteri per classificare un attivo finanziario (titoli e crediti):

1. Il c.d. «business model» deciso dall'entità per la gestione delle attività finanziarie
2. Le caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali che l'attività finanziaria genera

Anzitutto... Che cosa è il business model?

L'IFRS 9 prevede nella sostanza tre modelli di business:

- “Hold to collect”: modello di business il cui obiettivo è il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali;
- “Hold to collect and sell”: modello di business il cui obiettivo è perseguito sia attraverso il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali che la vendita delle attività finanziarie;
- “Other - Trading” (o Sell): modello di business residuale in cui l'obiettivo è realizzare i flussi di cassa contrattuali tramite la vendita (Trading).

1. I business models

Nel modello di business “Hold to collect” l’obiettivo è quello di detenere l’attività o il portafoglio di attività per ottenere flussi finanziari raccogliendo i pagamenti contrattuali nell’arco della vita dello strumento (IFRS 9 par. B4.1.2C). Sebbene la scelta del presente modello di business presuppone la volontà di detenere gli strumenti finanziari in modo stabile nel tempo una Banca non è tenuta a detenere la totalità di tali strumenti fino alla scadenza. Non necessariamente, infatti, operazioni di vendita (si pensi alla cessione dei crediti verso la clientela) sono incompatibili con il modello di business in esame ed è pertanto possibile far ricorso allo stesso anche in caso di vendite o vendite previste (par B4.1.3).

Il modello di business «Hold to collect and sale» si verifica quando l’obiettivo dello stesso è perseguito sia attraverso il possesso di attività finalizzato alla raccolta dei flussi di cassa contrattuali che attraverso la vendita delle attività finanziarie (par. B4.1.4A).


Per perseguire i predetti obiettivi, l’entità raccoglierà i flussi finanziari contrattuali ma venderà altresì le attività finanziarie (obiettivo plusvalenze o stop loss alle minusvalenze). La scelta di tale categoria, rispetto alla precedente, permette una maggiore frequenza e valore delle vendite considerate coerenti con l’obiettivo del business model.

Se un’attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie non sono detenute all’interno dei modelli di business HTC oppure HTCS, allora queste dovranno confluire nel business model “Other – Trading”. Ciò in quanto, in tal caso, la banca gestisce le attività finanziarie con l’obiettivo di realizzare i flussi di cassa attraverso la sola vendita degli asset (parr. B4.1.5 e B4.1.6).

2. Le caratteristiche dei flussi che l'attività genera.

L'SPPI Test sui cash flows

Par. 4.1.2. I termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono a determinate date flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire.



Si tratta del SPPI Test. La convivenza fra un business model ed il superamento o meno del SPPI test porta l'attività finanziaria ad essere classificata in una delle tre categorie previste dal principio:

- Attività valorizzate al COSTO AMMORTIZZATO
- Attività valorizzate al FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
- Attività valorizzate al FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

Quali titoli non superano l'SPPI test?

Es. Titoli azionari: non c'è garanzia di recuperare il capitale. Essi si valutano al FVTPL.

Ed in caso di partecipazioni di minoranza di gruppo detenute con finalità di stabile investimento? Si possono classificare e valutare quali FVOCI in forza di una scelta irrevocabile fatta all'atto della prima iscrizione.

Altro esempio: titoli subordinati acquistati dalla banca originante stessa in seguito alla cartolarizzazione di crediti non performing. Non hanno la garanzia GACS (che interessa solo la trince senior) e quindi è difficile sostenere che c'è certezza del recupero del capitale.

Anch'essi si valutano al FVTPL.

In sintesi

Business Model	SPPI Test	Criterio di valutazione
Hold to collect	Superato	Costo Ammortizzato
Hold to collect and sale	Superato	Fair Value OCI
Other - Trading	Non applicabile	Fair Value PL

Business Model	SPPI Test	Criterio di valutazione
Hold to collect	Non superato	Fair Value PL
Hold to collect and sale	Non superato	Fair Value PL
Other - Trading	Non applicabile	Fair Value PL

Ne deriva che il criterio FVTPL è il più prudente in assoluto in quanto censisce a conto economico ogni movimento di valore verso il basso e verso l'alto rispecchiando in ogni momento la reale redditività dell'entità in esame.

Esso è auspicabile in fasi di valori crescenti e chiaramente indesiderato in fase di mercato calante.

Nel proseguo entreremo nel merito e nel dettaglio dei tre criteri di valutazione!

Specifiche per gli strumenti rappresentativi di capitale

5.7.5

Al momento della rilevazione iniziale l'entità può scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le successive variazioni del fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio che non è né posseduto per negoziazione né un corrispettivo potenziale rilevato da un acquirente in un'operazione di aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3.

B5.7.1

Il paragrafo 5.7.5 consente all'entità di scegliere in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo) dell'investimento in uno strumento rappresentativo di capitale che non è posseduto per negoziazione. Tale scelta è effettuata strumento per strumento (ossia, azione per azione). Gli importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo **NON** devono essere successivamente trasferiti all'utile (perdita) di esercizio, benché l'entità possa trasferire l'utile cumulato o la perdita cumulata nel patrimonio netto. I dividendi su tali investimenti sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 5.7.6, a meno che il dividendo rappresenti chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento.

La scelta irrevocabile di portare lo strumento rappresentativo di capitale in categoria FVOCI implica il c.d. «no recycling» delle variazioni di valore imputate a riserva anche se lo strumento viene ceduto o rivalutato.

I criteri per le PASSIVITA' finanziarie

Il criterio di valutazione guida è il costo ammortizzato tranne per specifici casi che vengono valutati al FVTPL quali:

- Passività che per natura si valutano al FVTPL (es. passività molto strutturate con multipli derivati incorporati (pag. B 4.1.34)).
- Le passività che si creano in caso di cessione di attività finanziarie che fanno residuare costi e benefici in capo all'entità.
- I contratti di garanzia finanziaria.
- Gli impegni ad erogare finanziamenti a tassi inferiori a quelli di mercato
- Passività da corrispettivo da aggregazioni aziendali

Una importante novità rispetto allo IAS 39

Il cambiamento più significativo nella valutazione delle passività finanziarie in base all'IFRS 9 è invece rappresentato dal fatto che il principio ora richiede, per le passività designate al fair value through profit or loss, che i cambiamenti nel fair value relativi al rischio di credito proprio dell'emittente vengano rilevati nell'Other Comprehensive Income (OCI) e non nel conto economico.

Par. 5.7.7. a) l'ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività deve essere presentato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Tale cambiamento è dovuto alla volontà di evitare il paradosso che si osservava con lo IAS 39; un aumento del rischio di credito dell'emittente si traduceva in un provento a conto economico per queste passività finanziarie!

Una domanda...

Ma chi è l'emittente della passività finanziaria? L'entità stessa il cui bilancio stiamo studiando! Ergo essa deve misurare il proprio rischio di credito verso una determinata passività finanziaria!

L'esempio nel par. B5.7.10

Un istituto di credito ipotecario concede prestiti ipotecari ai clienti e finanzia tali prestiti mediante la vendita di obbligazioni con caratteristiche corrispondenti (per esempio, esposizione, piano di rimborso, durata e valuta) sul mercato.

Le clausole contrattuali del prestito consentono al mutuatario di rimborsare anticipatamente il prestito (ossia assolvere i propri obblighi nei confronti della banca) acquistando sul mercato l'obbligazione corrispondente al fair value (valore equo) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario.

A fronte di tale diritto contrattuale di rimborso anticipato, se la qualità del credito dell'obbligazione peggiora (e, di conseguenza, il fair value (valore equo) della passività della banca ipotecaria diminuisce), anche il fair value (valore equo) del prestito dell'istituto di credito ipotecario diminuisce.

La variazione di fair value (valore equo) dell'attività riflette il diritto contrattuale del mutuatario di rimborsare anticipatamente il mutuo ipotecario acquistando l'obbligazione sottostante al fair value (valore equo) (il quale, in questo esempio, è diminuito) per consegnarla all'istituto di credito ipotecario. Di conseguenza, gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività (l'obbligazione) saranno compensati nell'utile (perdita) di esercizio da una variazione corrispondente nel fair value (valore equo) dell'attività finanziaria (il prestito).

Se gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività fossero presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI), si produrrebbe un'asimmetria contabile nell'utile (perdita) di esercizio.

Di conseguenza, l'istituto di credito ipotecario è tenuto a presentare tutte le variazioni di fair value (valore equo) della passività (compresi gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività) nell'utile (perdita) di esercizio.

I criteri per i DERIVATI finanziari incorporati

Il principio semplifica di molto il concetto di separazione dei derivati dai contratti primari.

Il derivato associato a uno strumento finanziario ma contrattualmente trasferibile indipendentemente dallo strumento, o avente una controparte diversa non è un derivato incorporato, ma uno strumento finanziario separato.

Se invece (par. 4.3.2): «il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione del presente Principio, l'entità deve applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1-4.1.5 all'intero contratto ibrido».

Ergo il derivato non va separato.

Un annoso tema per le Banche: il tasso floor nei mutui...

L'opzione su tassi di tipo floor è rappresentata dal c.d. tasso minimo sotto il quale (normalmente l'Euribor) non può «scendere».

Se ci pensiamo il cliente garantisce alla banca una copertura sul ribasso dell'Euribor.

Tale copertura è un contratto derivato e come tale comporterebbe:

La necessaria dichiarazione di operatore qualificato del cliente.

L'obbligo di esplicitazione dei costi impliciti e degli scenari probabilistici del derivato.

L'obbligo di comunicazione periodica del Mark to Market del derivato medesimo.

Applicazione del regolamento Emir per i derivati OTC

Il Floor è un derivato?

La questione sembra dipanata dalla stessa Banca d'Italia.

Si osservi la pagina 2.7.76 della Circolare 262 di Bankit (aggiornamento 30 novembre 2018):

IL BILANCIO BANCARIO

Capitolo 2 - Il bilancio dell'impresa

Paragrafo 7 - La nota integrativa

I derivati finanziari vanno rilevati in base al metodo della “doppia entrata” indicato nella sezione 2.1. Le opzioni vanno valorizzate in base al “delta equivalent value” qualunque sia la loro natura (ad esempio, di rimborso anticipato).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo “*floor*” e/o “*cap*”.

Ancora sulle evidenze del floor quale derivato: Il provvedimento del febbraio 2016



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I777 - TASSI SUI MUTUI NELLE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO
Provvedimento n. 25882

diversi nelle singole Casse: [...]”. Sono quindi sintetizzate le diverse posizioni assunte dalle Casse Raiffeisen, alla luce dei livelli molto bassi raggiunti dall’Euribor, con riguardo al tasso *floor* e all’intenzione di aumentare lo *spread* oppure di mantenere i tassi inalterati. La mail prosegue così: “Conclusione della discussione: - Dovremmo condurre una discussione a livello Sistema Raiffeisen, laddove adesso per la prima volta viene fissata una strategia quadro del Sistema Raiffeisen di politica di prezzo per i prossimi mesi” (enfasi aggiunta).

⁸³ Un finanziamento con tasso *floor* contiene al suo interno un’opzione *floor*, ovvero uno strumento finanziario derivato che consente alla banca di porre un limite alla variabilità in discesa di un determinato indice (es. l’Euribor), ricevendo la differenza che alla scadenza/alle scadenze contrattuali si manifesta tra l’indice di riferimento ed il limite fissato. In altre parole, la banca ottiene la copertura dal rischio che la variabilità del rendimento dell’attività finanziaria (tasso del finanziamento) non possa scendere sotto di un rendimento certo (tasso *floor*).

L'IFRS 9, i derivati ed i bilanci bancari.

Anche il principio contabile internazionale IFRS 9 conferma la fattispecie.

B4.3.8

Le caratteristiche economiche e i rischi di un derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario negli esempi seguenti. In questi esempi l'entità non contabilizza il derivato incorporato separatamente dal contratto primario.

b) Un contratto floor o cap sul tasso d'interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto primario se il cap è uguale o maggiore del tasso d'interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso d'interesse di mercato, quando il contratto è emesso e il cap o il floor non ha un effetto di leva finanziaria (leverage) con riferimento al contratto primario.

Ergo perché non siano da separare il cap e il floor devono essere out of the money all'inizio del contratto e non devono avere un effetto di leva finanziaria (leverage).

Si osservi la nota integrativa ad un «vecchio» bilancio bancario (ante IFRS 9):

Hanno registrato segno negativo sia i risultati dell'attività di copertura di passività e attività finanziarie (*hedge accounting*) che il risultato della valutazione dei prestiti e relativi derivati classificati al *fair value option*: nel complesso il risultato è stato negativo per 2.637 mila euro; in particolare ammonta a 2.643 mila euro l'onere (nel 2012 provento per 3.902 mila euro) della contabilizzazione al *fair value* delle opzioni *floor* implicite sui contratti di mutuo.

Una domanda (terrificante...)

Ma un mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi, che oggi è un tasso negativo e che contiene floor dell'Euribor allo zero alla stipula è un derivato in the money?

Ricordate questa comunicazione di Bankit del marzo 2016?



EURIBOR		
Tassi del 30.11 . Valuta 04.12		
Scad.	Tasso 360	Tasso 365
1 w	-0,376	-0,381
2 w	-0,371	-0,376
1 m	-0,368	-0,373
2 m	-0,336	-0,341
3 m	-0,316	-0,320
6 m	-0,251	-0,254
9 m	-0,194	-0,197
1 a	-0,146	-0,148
Media % mese Novembre		
1 m	-0,369	-0,374
2 m	-0,337	-0,342
3 m	-0,317	-0,321
6 m	-0,257	-0,261
1 a	-0,148	-0,150

Parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi: trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza nei rapporti con la clientela.

1. Nei contratti di finanziamento la previsione di clausole di remunerazione ancorate a un parametro (c.d. indicizzazione) permette di adeguare automaticamente il costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento.

Come noto, nei contratti di mutuo a tasso variabile, gli intermediari bancari e finanziari utilizzano comunemente tassi praticati sul mercato interbancario (es. Euribor, Eonia, ecc.), applicando una maggiorazione prefissata (c.d. *spread*).

A partire dalla metà del 2015, i principali tassi del mercato interbancario utilizzati come parametro di indicizzazione hanno assunto valori di segno negativo. Tale riduzione si riflette sui rapporti con la clientela. Da alcune segnalazioni pervenute sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l'erosione dello *spread* derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest'ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l'applicazione di tassi di interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali.

2. Considerate le segnalazioni pervenute e tenuto conto dell'ampia diffusione dei finanziamenti a tasso indicizzato, gli intermediari dovranno:

- a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall'applicare di fatto clausole di c.d. "tasso minimo" ("floor clause") non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale;

Un primo cenno alla modifica della classificazione di attività, passività e derivati finanziari (processo di riclassificazione successiva alla prima iscrizione).

Il paragrafo 4.4 del principio è chiaro:

ATTIVITA' FINANZIARIE

Quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate.

Ma... Il Business model è modificabile a piacimento?

Il paragrafo B. 4.4.1 recita: «Il paragrafo 4.4.1 impone all'entità di riclassificare le attività finanziarie se modifica il suo modello di business per la gestione di tali attività. Tali modifiche, che dovrebbero accadere molto raramente, sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di cambiamenti esterni o interni e devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne. Di conseguenza l'entità modificherà il proprio modello di business solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività.

PASSIVITA' FINANZIARIE

L'entità non deve riclassificarle.

DERIVATI FINANZIARI

L'entità non deve riclassificarli se perdono od acquistano le caratteristiche di efficacia di copertura.

La valutazione iniziale e successiva (Capitolo 5)

Il miglior valore al quale iscrivere un attivo od un passivo finanziario è il suo valore di mercato (fair value) al netto dei costi dell'operazione di acquisto od emissione.

Unica eccezione attivi e passivi valutati a FVTPL i cui costi di acquisto od emissione chiaramente sono già censiti a conto economico.

Dopo la prima iscrizione si procede a valorizzare le attività al:

- Costo ammortizzato
- FVOCI
- FVTPL

Le passività generalmente al costo ammortizzato.

E se ci sono riduzioni di valore successive?

Vedremo la sezione dedicata!

Ora concentriamoci sulla valorizzazioni successive alla prima iscrizione!

La valorizzazione al costo ammortizzato delle attività finanziarie

Il criterio del costo ammortizzato si basa sul criterio del tasso di interesse effettivo.

Anzitutto che cosa è questo tasso?

Nell'appendice A è definito come: «Tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Quando calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (cfr. paragrafi B5.4.1–B5.4.3), i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti.

Meglio un esempio?

	Quotazione	Nominale	Cedola	Esborso	Commissioni
01/01/18 Acquisto BTP a 5 anni	101 €	1.000.000,00	3,00%	€ 1.010.000,00	€ 5.050,00
Business Model	HTC				
01/01/18 Valutazione	Costo Amm. €	1.015.050,00	(par 5.1.1. sommare costi operazione dirett. attribuibili)		

Flussi Contrattuali Cc	Flussi Contrattuali	Costo Ammortizzato			
-€ 1.015.050,00	Esborso iniziale -€ 1.015.050,00				
€ 30.000,00 €	31/12/18 € 30.000,00	€ 1.012.196,75	€ 27.146,75	€ 2.853,25	
€ 30.000,00 €	31/12/19 € 30.000,00	€ 1.009.267,20	€ 27.070,44	€ 2.929,56	
€ 30.000,00 €	31/12/20 € 30.000,00	€ 1.006.259,29	€ 26.992,10	€ 3.007,90	
€ 30.000,00 €	31/12/21 € 30.000,00	€ 1.003.170,94	€ 26.911,65	€ 3.088,35	
€ 1.030.000,00 €	31/12/22 € 1.030.000,00	€ 1.000.000,00	€ 26.829,06	€ 3.170,94	
=+TIR.COST(C14:C19)					
Tasso effettivo al 01-01-2018		2,674%			
					€ 15.050,00

Valore al 31-12-2018

Pay great attention!
Il criterio del costo ammortizzato
con rate infrannuali.

- I principi contabili definiscono il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria come: *“il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”*.
- *«Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.»*

...Quindi?

Un debito che prevede il sostenimento di costi per la sua emissione o per il suo ottenimento deve essere registrato al netto di tali costi detraendoli dall'importo finanziato. Tali costi dovranno essere ammortizzati durante la vita del debito.

Ad es. un'azienda che deve registrare un finanziamento al costo ammortizzato dovrà procedere in tal senso.

La determinazione del costo ammortizzato

Si prenda in considerazione il seguente esempio:

Importo finanziato: **400.000 €**

Tasso nominale: **5%**

Durata: **3 anni**

Periodicità rate: semestrale

Tipologia di ammortamento: alla francese

Spese di istruttoria: **15.000 €**

1. La costruzione del piano di ammortamento

Quale convenzione temporale si utilizza per redigere il piano di ammortamento?

- Anno civile costituito da 365 gg e considera i gg effettivi tra un rata e l'altra
- Anno commerciale costituito da 360 gg, ossia 12 mesi da 30 gg

La formula della rata costante è:

dove:

$$Rata = Capitale\ finanziato * \frac{\frac{i}{n}}{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^{n*a}}}$$

i = tasso di interesse

n = numero di rate annue

a = durata in anni del finanziamento

1. La costruzione del piano di ammortamento

La formula della rata costante divide il tasso di interesse per il numero di rate in un anno:

- Si evince quindi che la convenzione temporale adottata è quella dell'anno commerciale → n indica il *numero di rate in un anno*;
- I software più diffusi (Excel, Google Sheets, Open Office) adottano questa formula;
- Si assume che i giorni intercorrenti tra le singole scadenze siano sempre 30 e che l'anno sia composto da 360 giorni

Sviluppiamo l'esempio in entrambe le casistiche

Piano di ammortamento secondo l'anno commerciale

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	400.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	5,00%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

IMPORTO RATA CALCOLATA **72.619,99 €**

BASE TASSO (360 o 365)

TIPO FORMULA

(1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

360

2

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale
-	31/12/18					-400.000,00 €
1	30/06/19	400.000,00 €	10.000,00 €	62.619,99 €	337.380,01 €	72.619,99 €
2	31/12/19	337.380,01 €	8.434,50 €	64.185,49 €	273.194,52 €	72.619,99 €
3	30/06/20	273.194,52 €	6.829,86 €	65.790,13 €	207.404,40 €	72.619,99 €
4	31/12/20	207.404,40 €	5.185,11 €	67.434,88 €	139.969,52 €	72.619,99 €
5	30/06/21	139.969,52 €	3.499,24 €	69.120,75 €	70.848,77 €	72.619,99 €
6	31/12/21	70.848,77 €	1.771,22 €	70.848,77 €	0,00 €	72.619,99 €

Piano di ammortamento secondo l'anno civile

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	400.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	5,00%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

IMPORTO RATA CALCOLATA **72.619,99 €**

BASE TASSO (360 o 365)

TIPO FORMULA

(1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

365

1

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale
-	31/12/18					-400.000,00 €
1	30/06/19	400.000,00 €	9.917,81 €	62.702,18 €	337.297,82 €	72.619,99 €
2	31/12/19	337.297,82 €	8.501,75 €	64.118,24 €	273.179,58 €	72.619,99 €
3	30/06/20	273.179,58 €	6.810,78 €	65.809,21 €	207.370,37 €	72.619,99 €
4	31/12/20	207.370,37 €	5.226,87 €	67.393,12 €	139.977,26 €	72.619,99 €
5	30/06/21	139.977,26 €	3.470,67 €	69.149,32 €	70.827,94 €	72.619,99 €
6	31/12/21	70.827,94 €	1.785,25 €	70.834,74 €	6,80 €	72.619,99 €

Cosa notiamo?

Il piano di ammortamento redatto adottando la convenzione dell'anno civile non chiude a 0. Perché?

- Il software calcola la rata considerando la convenzione temporale dell'anno commerciale;
- Se si considera la convenzione temporale dell'anno civile la rata non può essere sempre la medesima anche a parità di tasso (il semestre può essere costituito da 181/182/184 giorni)

2. La determinazione del tasso effettivo

«Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale».

Nel nostro esempio il costo da ammortizzare è rappresentato dalle spese di istruttoria di 15.000 €.

Come procedere ?

Le formule del TIR di MS Excel

=TIR.COST (val; ipotesi)

Calcola il tasso interno di rendimento utilizzando flussi di cassa che si verificano a intervalli regolari.

Ogni flusso di cassa, specificato come valore, si verifica alla fine di un periodo.

=TIR.X (valori; date di pagamento; ipotesi)

Determina il tasso di rendimento interno utilizzando flussi di cassa che si verificano a date prestabilite.

=TIR.VAR (val; costo; ritorno)

Determina il tasso di rendimento interno modificato prendendo in considerazione sia il costo di investimento che gli interessi ricevuti dal reinvestimento della liquidità ad un tasso diverso dal TIR stesso.

1° strada: determinare il TIR.X

- Il TIR.COST  è più adatto a piani con rate annue e quindi nasce per investimenti o finanziamenti con flussi di cassa annuali;
- Il TIR.VAR  è il TIR.X ma a capitalizzazione semplice; non contempla il reinvestimento dei flussi al TIR stesso;

Utilizziamo il TIR.X

Applicando la formula del TIR.X al nostro piano di ammortamento:

$$=TIR.X (G17;G23;B17;B23) = 7,444609\%$$

1° strada: determinare il TIR.X

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	400.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	5,000000%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

Spese da ammortizzare € 15.000,00

BASE TASSO (360 o 365) 360

TIPO FORMULA 2

(1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

IMPORTO RATA CALCOLATA 72.619,99 €

TIR.X =+TIR.X(G17:G23;B17:B23)

TIR.X 7,444609%

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale
-	31/12/18					-385.000,00 €
1	30/06/19	400.000,00 €	10.000,00 €	62.619,99 €	337.380,01 €	72.619,99 €
2	31/12/19	337.380,01 €	8.434,50 €	64.185,49 €	273.194,52 €	72.619,99 €
3	30/06/20	273.194,52 €	6.829,86 €	65.790,13 €	207.404,40 €	72.619,99 €
4	31/12/20	207.404,40 €	5.185,11 €	67.434,88 €	139.969,52 €	72.619,99 €
5	30/06/21	139.969,52 €	3.499,24 €	69.120,75 €	70.848,77 €	72.619,99 €
6	31/12/21	70.848,77 €	1.771,22 €	70.848,77 €	0,00 €	72.619,99 €

1° strada: determinare il TIR.X

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	385.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	7,444609%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

IMPORTO RATA CALCOLATA	72.780,73 €
RATA obiettivo:	72.619,99 €
Differenza	- 160,74 €

Una volta rilevato il tasso effettivo e applicato al piano di ammortamento (con capitale finanziato pari a 385.000€ si rileva una differenza di 160,74 € rispetto alla rata originaria

Spese da ammortizzare € 15.000,00


BASE TASSO (360 o 365) 360
 TIPO FORMULA 2
 (1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale
-	31/12/18					-385.000,00 €
1	30/06/19	385.000,00 €	14.330,87 €	58.449,86 €	326.550,14 €	72.780,73 €
2	31/12/19	326.550,14 €	12.155,19 €	60.625,54 €	265.924,60 €	72.780,73 €
3	30/06/20	265.924,60 €	9.898,52 €	62.882,21 €	203.042,38 €	72.780,73 €
4	31/12/20	203.042,38 €	7.557,86 €	65.222,88 €	137.819,51 €	72.780,73 €
5	30/06/21	137.819,51 €	5.130,06 €	67.650,67 €	70.168,84 €	72.780,73 €
6	31/12/21	70.168,84 €	2.611,90 €	70.168,84 €	0,00 €	72.780,73 €

1° strada: determinare il TIR.X

La formula estesa del TIR.X è la seguente:

$$0 = \sum_{i=1}^N \frac{P_i}{(1 + TIR.X)^{\frac{(d_i - d_1)}{365}}}$$


Il TIR.X utilizza le date dell'anno civile e considera l'anno costituito da 365 giorni. È quindi impossibile che la rata torni!

Dove:

P_i = sono i pagamenti

d_i = data del pagamento

d_1 = data iniziale

2° strada: Il calcolo del tasso di attualizzazione con la Ricerca Obiettivo

Calcolo il tasso interno di attualizzazione tale per cui la somma delle rate attualizzate risulta pari a 385.000€.
 Dati → Analisi di simulazione → Ricerca Obiettivo

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	400.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	5,000000%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

IMPORTO RATA CALCOLATA	72.619,99 €
RATA obiettivo:	72.619,99 €
Differenza	- €

Spese da ammortizzare € 15.000,00

BASE TASSO (360 o 365) 360
 TIPO FORMULA 2
 (1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

Tasso interno di attualizzazione **7,443101%**

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale	Valore attuale rate
-	31/12/18					-400.000,00 €	385.000,00 €
1	30/06/19	400.000,00 €	10.000,00 €	62.619,99 €	337.380,01 €	72.619,99 €	70.059,48 €
2	31/12/19	337.380,01 €	8.434,50 €	64.185,49 €	273.194,52 €	72.619,99 €	$=+G19/(1+G$13)^(A19/G$7)$
3	30/06/20	273.194,52 €	6.829,86 €	65.790,13 €	207.404,40 €	72.619,99 €	65.206,12 €
4	31/12/20	207.404,40 €	5.185,11 €	67.434,88 €	139.969,52 €	72.619,99 €	62.907,02 €
5	30/06/21	139.969,52 €	3.499,24 €	69.120,75 €	70.848,77 €	72.619,99 €	60.688,98 €
6	31/12/21	70.848,77 €	1.771,22 €	70.848,77 €	0,00 €	72.619,99 €	58.549,15 €

2° strada: Il calcolo del tasso di attualizzazione

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	385.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	7,443101%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

IMPORTO RATA CALCOLATA	72.778,94 €
RATA obiettivo:	72.619,99 €
Differenza	158,95 €

Non ci resta che applicare il tasso del 7,443101% al piano di ammortamento con importo del prestito pari a 385.000 €. La rata ottenuta si discosta da quella originaria di 158,95€.

BASE TASSO (360 o 365)	360
TIPO FORMULA (1 = anno civile; 2 = anno commerciale)	2

Tasso interno di attualizzazione 7,443101%

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale
-	31/12/18					-385.000,00 €
1	30/06/19	385.000,00 €	14.327,97 €	58.450,97 €	326.549,03 €	72.778,94 €
2	31/12/19	326.549,03 €	12.152,69 €	60.626,25 €	265.922,78 €	72.778,94 €
3	30/06/20	265.922,78 €	9.896,45 €	62.882,49 €	203.040,29 €	72.778,94 €
4	31/12/20	203.040,29 €	7.556,25 €	65.222,69 €	137.817,60 €	72.778,94 €
5	30/06/21	137.817,60 €	5.128,95 €	67.649,99 €	70.167,61 €	72.778,94 €
6	31/12/21	70.167,61 €	2.611,32 €	70.167,61 €	0,00 €	72.778,94 €

3° strada: Il calcolo della Ricerca Obiettivo sulla rata con capitale ridotto

Riscriviamo il piano indicando come capitale finanziato 385.000 € e imponiamo ad Excel di determinare la stessa rata cambiando la cella contenente il tasso.

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	385.000,00 €
DURATA (IN ANNI)	3
TASSO	7,309528%
N. RATE ANNUE	2
DATA DI STIPULA	31/12/18
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19

Spese da ammortizzare € 15.000,00

BASE TASSO (360 o 365) 360

TIPO FORMULA 2

(1 = anno civile; 2 = anno commerciale)

IMPORTO RATA CALCOLATA 72.619,99 €

RATA obiettivo: 72.619,99 €

Differenza - €

Tasso interno di attualizzazione **7,443101%**

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale	Valore attuale rate
-	31/12/18					-385.000,00 €	385.000,00 €
1	30/06/19	385.000,00 €	14.070,84 €	58.549,15 €	326.450,85 €	72.619,99 €	70.059,48 €
2	31/12/19	326.450,85 €	11.931,01 €	60.688,98 €	265.761,87 €	72.619,99 €	67.589,25 €
3	30/06/20	265.761,87 €	9.712,97 €	62.907,02 €	202.854,85 €	72.619,99 €	65.206,12 €
4	31/12/20	202.854,85 €	7.413,87 €	65.206,12 €	137.648,73 €	72.619,99 €	62.907,02 €
5	30/06/21	137.648,73 €	5.030,74 €	67.589,25 €	70.059,48 €	72.619,99 €	60.688,98 €
6	31/12/21	70.059,48 €	2.560,51 €	70.059,48 €	0,00 €	72.619,99 €	58.549,15 €

3° strada: Il calcolo della Ricerca Obiettivo sulla rata con capitale ridotto

Il nuovo TIR ottenuto è pari a **7,309528%** ed è il tasso che permette di ottenere la quadratura del piano di ammortamento sia finanziariamente che contabilmente.

Sebbene appiano diversi il tasso interno di attualizzazione e il tasso di ammortamento rilevato rappresentano la medesima cosa:

- **7,443101%** è il tasso effettivo ossia **il tasso che il cliente effettivamente paga**
- **7,309528%** è il tasso nominale ossia **il tasso che si usa per costruire il piano di ammortamento**

Se la periodicità di pagamento delle rate è inferiore all'anno il cliente rimborsa prima il capitale rispetto a quando tale periodicità è annuale e lo reinveste prima!
Quindi il tasso effettivo > del tasso nominale

La formula del tasso effettivo e del tasso nominale

$$\text{TASSO EFFETTIVO} = \left(1 + \frac{\text{Tasso nominale}}{n.\text{rate annue}} \right)^{n.\text{rate annue}} - 1$$

$$= \left(1 + \frac{7,309528\%}{2} \right)^2 - 1 = \mathbf{7,443101\%}$$

$$\text{TASSO NOMINALE} = \left(\sqrt[n.\text{rate annue}]{(1 + \text{Tasso effettivo})} - 1 \right) * n.\text{rate annue}$$

$$= \left(\sqrt[2]{(1 + 7,443101\%)} - 1 \right) * 2 = \mathbf{7,309528\%}$$

La formula del tasso effettivo

È possibile calcolare il tasso effettivo anche con la formula Excel

=EFFETTIVO(tasso nominale; periodi)

PIANO DI AMMORTAMENTO MUTUO

DATI INIZIALI

AMMONTARE DEL PRESTITO	385.000,00 €		Spese da ammortizzare	€ 15.000,00
DURATA (IN ANNI)	3	EFFETTIVO		
TASSO	7,309528%	=+EFFETTIVO(C6;C7)		
N. RATE ANNUE	2	7,443101%		
DATA DI STIPULA	31/12/18			
DATA PAGAMENTO 1° RATA	30/06/19		BASE TASSO (360 o 365)	360
			TIPO FORMULA	2
			(1 = anno civile; 2 = anno commerciale)	
IMPORTO RATA CALCOLATA	72.619,99 €			
RATA obiettivo:	72.619,99 €			
Differenza	- €		Tasso interno di attualizzazione	7,443101%
			NOMINALE	7,309528%

SVILUPPO PIANO

N. RATA	DATA PAGAMENTO	SALDO INIZIALE	INTERESSI RATA	CAPITALE RATA	SALDO FINALE	Rata totale	Valore attuale rate
-	31/12/18					-385.000,00 €	385.000,00 €
1	30/06/19	385.000,00 €	14.070,84 €	58.549,15 €	326.450,85 €	72.619,99 €	70.059,48 €
2	31/12/19	326.450,85 €	11.931,01 €	60.688,98 €	265.761,87 €	72.619,99 €	67.589,25 €
3	30/06/20	265.761,87 €	9.712,97 €	62.907,02 €	202.854,85 €	72.619,99 €	65.206,12 €
4	31/12/20	202.854,85 €	7.413,87 €	65.206,12 €	137.648,73 €	72.619,99 €	62.907,02 €
5	30/06/21	137.648,73 €	5.030,74 €	67.589,25 €	70.059,48 €	72.619,99 €	60.688,98 €
6	31/12/21	70.059,48 €	2.560,51 €	70.059,48 €	0,00 €	72.619,99 €	58.549,15 €

Osservazioni finali

- I 15.000 euro sono ammortizzati in relazione al differenziale tra la quota capitale del piano di ammortamento originario (ammontare del prestito 400.000 euro) e la quota capitale del piano di ammortamento al tasso effettivo della precedente slide (ammontare del prestito 385.000 euro);

AMMORTAMENTO COSTI DI TRANSAZIONE DEL DEBITO			
	Piano originale	Piano al tasso effettivo nominale	
	CAPITALE RATA	CAPITALE RATA	Differenza
30/06/2019	62.619,99 €	58.549,15 €	4.070,84 €
31/12/2019	64.185,49 €	60.688,98 €	3.496,51 €
30/06/2020	65.790,13 €	62.907,02 €	2.883,11 €
31/12/2020	67.434,88 €	65.206,12 €	2.228,76 €
30/06/2021	69.120,75 €	67.589,25 €	1.531,50 €
31/12/2021	70.848,77 €	70.059,48 €	789,29 €
TOTALE	400.000,00 €	385.000,00 €	15.000,00 €

Osservazioni finali

- Il principio contabile menziona il «tasso effettivo» ma non specifica che una volta determinato è necessario convertirlo in tasso nominale per redigere il piano di ammortamento contabile;
- I debiti vengono registrati in bilancio ad un valore inferiore mentre i crediti ad un valore superiore rispetto agli obblighi contrattuali;
- Nel bilancio dell'impresa comparirà un debito di importo inferiore rispetto al suo reale impatto (400.000 € vs 385.000 €);

La valorizzazione al FVOCI ed al FVTPL

Entrambe le valorizzazioni censiscono la variazione di fair value direttamente sul valore dell'attività finanziaria rettificandola (in caso di svalutazione con movimento in avere del conto dell'attività finanziaria). La differenza, in caso di svalutazione, è la contropartita in dare.

Fair Value through other comprehensive income consente di utilizzare come contropartita dare le riserve accumulate di utili ergo la svalutazione non passa da conto economico.

Si osservi l'esempio che segue sempre col nostro BTP:

	Quotazione	Nominale	Cedola	Esborso	Commissioni
01/01/18 Acquisto BTP a 5 anni	101 €	1.000.000,00	3,00%	€ 1.010.000,00	€ 5.050,00
Business Model	HTCS				
01/01/18 Valutazione	FVOCI	€ 1.015.050,00	(par 5.1.1. sommare costi operazione dirett. attribuibili)		
	Quotazione	Valore	Riserva OCI		
31/12/18 Chiusura bilancio	88 €	880.000,00	-€ 135.050,00		

Fair Value through profit and loss impone di utilizzare come contropartita dare la voce «svalutazione di attività finanziarie» quale costo di conto economico. Nel bilancio bancario è la voce 110 «Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value».

Si osservi l'esempio che segue sempre col nostro BTP:

	Quotazione	Valore	Svalutazione AF
31/12/18 Chiusura bilancio	88 €	880.000,00	-€ 135.050,00

ATTIVITÀ FINANZIARIE SPECIFICHE: I CREDITI VERSO LA CLIENTELA

Il modello a tre stadi

Il principio contabile IFRS 9 introduce un nuovo modello a tre stadi per la valutazione dei crediti verso la clientela.

Stage 1 Crediti in bonis:

sia che il credito sia valutato al costo ammortizzato che al FVOCI l'entità deve rilevare ad uno specifico fondo a copertura perdite le perdite attese. La contropartita è una perdita a conto economico per riduzione del valore.

Ergo (par. 5.5.5): «l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite per lo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese su crediti nei 12 mesi successivi»

Stage 2 Crediti underperforming:

l'entità deve valutare il fondo a copertura perdite relativo allo strumento finanziario a un importo pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento finanziario è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale.


Stage 3 Crediti non performing:

Par. 5.4.4 «L'entità deve ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente. La svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile»

In quest'ultimo caso gli interessi attivi si rilevano sul nuovo valore che prosegue ad essere valutato col costo ammortizzato.

Il nuovo modello di impairment

Il nuovo Impairment Model, detto a **Three-Bucket (c.d. «Stages»)**, prevede una **classificazione dei crediti in tre livelli** a cui corrispondono distinte metodologie di **calcolo delle perdite** da rilevare, nonché differenti modalità di **calcolo degli interessi**. Il passaggio tra stage diversi è consentito in entrambe le direzioni.



Lo stage 1 ed il modello di generazione degli accantonamenti in banca.

Il modello di accantonamento per le perdite attese prevede di determinare tre valori attribuibili al cliente ovvero:

1. La sua **probability of default** (la c.d. **PD**). È una percentuale; si tratta della stima della probabilità che il cliente fallisca entro i 12 mesi dalla data di valutazione.

Come viene stimata? Nel mondo del credito cooperativo trentino le banche alimentano un sistema statistico centrale che determina sulla base delle osservazioni di gruppo le probabilità di fallimento.



Centro Sistemi Direzionali S.r.l

2. La **Loss Given Default** (la c.d. **LGD**). E' una percentuale; si tratta della perdita dovuta al default espressa in percentuale dell'affidamento. E' la perdita di credito che, in caso di default, non è possibile recuperare, né per via giudiziale né stragiudiziale, tenuto anche conto delle spese sostenute e dei tempi richiesti dal tentativo di recupero. Chiaramente essa risente delle garanzie concesse dal cliente.
3. La **Exposure At Default** (la c.d. **EAD**). E' un valore espresso in Euro; si tratta della esposizione del cliente al momento della valorizzazione.

Meglio un esempio?

Soggetto	Stage	Data riferimento	Data accensione	Utilizzato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
MARIO ROSSI SRL	1	30/09/18	01/12/16	€ 972.737,45	5	13 - 24 mesi	0,47%	17,53%	€ 951.780,05	€ 780,32
LUIGI BIANCHI SPA	1	30/09/18	24/07/17	€ 855.677,16	7	13 - 24 mesi	1,59%	29,59%	€ 802.361,79	€ 3.782,39

Stage 2: il tema della PD life-time

Il principio contabile ci spiega che l'orizzonte di valutazione del credito deve essere spostato dai 12 mesi successivi all'intera vita del credito.

In particolare il principio contabile cita due casi (altri nell'appendice B):

- Par. 5.5.11: «Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni.»
 - Si tratta del past due superiore ai 30 giorni.
- Attenzione al par. B5.5.20: «L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionevoli e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo.
 - Si tratta di una applicazione del principio: COMPLY OR EXPLAIN
- Par. 5.5.12: Attività finanziarie modificate e rinegoziate per problemi di inadempimento e non per opportunità commerciali.
 - Si tratta delle forbereances (concessioni).

Stage 2: Gli unici 2 triggers previsti dall'IFRS 9!

Il principio contabile ci spiega che l'orizzonte di valutazione del credito deve essere spostato dai 12 mesi successivi all'intera vita del credito.

In particolare il principio contabile cita due casi (altri nell'appendice B):

- Par. 5.5.11: «Indipendentemente dal modo in cui l'entità valuti aumenti significativi del rischio di credito, vi è una presunzione relativa che il rischio di credito dell'attività finanziaria è aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale quando i pagamenti contrattuali sono scaduti da oltre 30 giorni.»
- Si tratta del past due superiore ai 30 giorni.
- Attenzione al par. B5.5.20: «L'entità può confutare tale presunzione, ma può farlo solo qualora abbia a disposizione informazioni ragionate e dimostrabili attestanti che, anche se i pagamenti contrattuali sono scaduti da più di 30 giorni, ciò non rappresenta un aumento significativo del rischio di credito di uno strumento finanziario, ad esempio quando il mancato pagamento deriva da un errore amministrativo.
- Si tratta di una applicazione del principio: COMPLY OR EXPLAIN
- Par. 5.5.12: Attività finanziarie modificate e rinegoziate per problemi di inadempimento e non per opportunità commerciali.
- Si tratta delle forbereances (concessioni).

L'appendice B dell'IFRS 9

B5.5.17 - Il seguente elenco, non esaustivo, di informazioni può essere rilevante nella valutazione delle variazioni del rischio di credito:

- a) variazioni significative degli indicatori di prezzo interno del rischio di credito per effetto di una variazione iniziale del rischio di credito che comprende, ma non solo, lo spread creditizio;
- b) altre variazioni dei tassi o dei termini contrattuali di uno strumento finanziario esistente che sarebbero significativamente differenti se lo strumento fosse di nuova creazione;
- c) variazioni significative degli indicatori di rischio di credito:
 - i) lo spread creditizio;
 - ii) i prezzi del contratto di credit default swap per il mutuatario;
 - iii) il tempo durante il quale o la misura in cui il fair value (valore equo) dell'attività finanziaria è stato inferiore al suo costo ammortizzato e
 - iv) altre informazioni di mercato relative al mutuatario, quali le variazioni del prezzo degli strumenti di debito e rappresentativi di capitale del mutuatario;
- d) una variazione significativa, effettiva o attesa, del rating di credito esterno dello strumento finanziario;
- e) un declassamento, effettivo o atteso, del rating di credito interno del mutuatario o una diminuzione del punteggio comportamentale utilizzato per la valutazione del rischio di credito a livello interno;
- f) variazioni sfavorevoli, esistenti o previste, delle condizioni economiche, finanziarie o commerciali che si ritiene possano provocare un cambiamento significativo della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;

Segue:

g) una variazione significativa, effettiva o attesa, dei risultati operativi del mutuatario. Tra gli esempi figurano il calo dei ricavi o dei margini effettivi o attesi, l'aumento dei rischi operativi, la carenza di capitale circolante, la diminuzione della qualità delle attività, una maggiore leva di bilancio, una maggiore liquidità, problemi di gestione o cambiamenti dell'ambito di attività commerciale o della struttura organizzativa (come la cessazione di un settore dell'attività commerciale) che comportano una variazione significativa della capacità del mutuatario di onorare i suoi debiti;

h) aumenti significativi del rischio di credito di altri strumenti finanziari dello stesso mutuatario;

i) una variazione significativa sfavorevole, effettiva o attesa, del contesto regolamentare, economico o tecnologico del mutuatario;

j) variazioni significative del valore delle garanzie reali a sostegno del debito oppure della qualità delle garanzie di terzi o degli strumenti di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari o, in alternativa, avere effetti sulla probabilità di inadempimento.

k) una variazione significativa della qualità della garanzia fornita da un azionista (o dai genitori di un individuo) se l'azionista (o i genitori) è (sono) incentivato(i) ad evitare l'inadempimento con un'iniezione di capitale o di liquidità e ne ha (hanno) la capacità finanziaria;

l) variazioni significative, come la riduzione del sostegno finanziario da parte dell'entità capogruppo o di altre affiliate o una variazione significativa, effettiva o attesa, della qualità dello strumento di attenuazione del rischio di credito, che dovrebbero ridurre l'incentivo economico, per il mutuatario, a effettuare pagamenti contrattuali regolari.

Segue e chiude!

m) variazioni attese nella documentazione relativa al finanziamento, in particolare una violazione attesa del contratto che può comportare clausole di deroga o modifica, esenzioni dal pagamento degli interessi, incrementi del tasso di interesse che richiedono ulteriori garanzie personali o reali, o altre modifiche del quadro contrattuale dello strumento;

n) variazioni significative del rendimento atteso e del comportamento del mutuatario, in particolare le variazioni dello stato dei pagamenti dei mutuatari nel gruppo (per esempio, un aumento nel numero atteso o dell'entità dei ritardi dei pagamenti contrattuali o aumenti significativi nel numero previsto di beneficiari di carte di credito che si prevede raggiungano o superino il loro limite massimo di credito o che si prevede paghino l'importo minimo mensile);

o) variazioni nell'approccio di gestione del credito dell'entità in relazione allo strumento finanziario; in altri termini, in base a indicatori emergenti di variazioni del rischio di credito dello strumento finanziario, le prassi di gestione del rischio di credito dell'entità dovrebbero diventare più attive o essere incentrate sulla gestione dello strumento, in particolare con un controllo o un monitoraggio più intensi dello strumento o un intervento specifico dell'entità presso il mutuatario;

p) informazioni sul livello dello scaduto, in particolare la presunzione relativa di cui al paragrafo 5.5.11.

Banche e imprese. Il Comitato di Basilea ha proposto un regime transitorio per l'applicazione del nuovo principio contabile

Credito a costi più alti con l'Ifrs 9

Lo standard introduce una valutazione, sempre aggiornata, sulla perdita attesa

Renzo Rocca

Il documento di consultazione emanato dal Comitato di Basilea l'11 ottobre, ai fini del calcolo dei requisiti di capitale, propone l'introduzione di un regime transitorio per l'applicazione del nuovo principio contabile Ifrs 9 relativo agli strumenti finanziari. Ciò al fine di diluire nel tempo gli effetti negativi attesi sul patrimonio di vigilanza delle banche, connessi in particolare all'utilizzo delle nuove regole di rilevazione delle perdite su crediti (incurred loss model) e alla loro prima applicazione prevista dal 1° gennaio 2018.

Le ragioni di tale intervento discendono dal fatto che l'impatto potrebbe essere significativo. Inoltre, il Comitato non ha ancora definito le interazioni tra il nuovo regime contabile e le regole prudenziali. Infine, l'applicazione dell'analogo standard emanato dal Fsb per il mercato statunitense è prevista con due anni di ritardo, ossia dal 1° gennaio 2020.

L'Ifrs 9 introduce un sistema di valutazione forward-looking. L'obiettivo è quello di misurare la perdita attesa (expected losses) dello strumento finanziario sulla base di informazioni ragionevoli e disponibile senza costi o sforzi eccessivi, includendo informazioni storiche, attuali e previsionali. Con il nuovo modello il valore del credito è aggiornato nel continuo e la rilevazione della perdita risulta più tempestiva. Una modifica significativa rispetto al vigente Ias 39, che considera solo le perdite derivanti da eventi passati e alle condizioni attuali (incurred losses); gli effetti di possibili futuri eventi di perdita non possono essere considerati, anche quando siano attesi.

Il momento cruciale della valutazione è rappresentato dall'identificazione della qualità

del credito. A tal fine gli asset sono classificati in tre fasi (stage) in relazione al loro stato di salute: stage 1 (performing), stage 2 (under performing) e stage 3 (non performing); tenendo in considerazione che il passaggio da un stage all'altro non è definitivo.

La diversa classificazione implica una differente modalità di calcolo della perdita attesa. Allo strumento finanziario inizialmente classificato in stage 1 è applicato un accantonamento che consideri la perdita attesa a 12 mesi (12-month expected credit losses). Per queste attività finanzia-

rie, gli interessi sono rilevati sul valore di carico al lordo delle perdite. Il passaggio allo stage 2 si verifica quando il rischio aumenta notevolmente e la qualità del credito risultante non è considerata a basso rischio. In questo caso la perdita attesa è rilevata tenendo conto dell'intera vita del credito (lifetime expected credit losses). L'iscrizione a conto economico degli interessi rimane immutata rispetto allo stage 1. Nel momento in cui il credito è considerato completamente deteriorato (stage 3) la sua valutazione è effettuata singolarmente e la perdita è rilevata tenendo conto dell'intera vita del credito (lifetime expected credit losses). Gli interessi sono rilevati al costo ammortizzato che tiene conto del valore contabile rettificato dagli accantonamenti per le perdite di valore.

Rispetto al principio attualmente in vigore, l'Ifrs 9 anticipa la rilevazione delle perdite rendendo il costo del credito maggiormente sensibile alla variazione del rischio. L'impatto non è solo contabile ma anche sul business. Il prezzo dei finanziamenti a imprese e privati sarà più correlato alla rischiosità della controparte. Ciò potrà comportare una revisione del pricing soprattutto nel caso di passaggio allo stage 2, ossia per i crediti in bonis che hanno subito un incremento significativo di rischiosità. Questa migrazione rappresenta il principale elemento di criticità; pertanto potranno essere riviste le modalità di gestione andamentale dei crediti in modo da intercettare e gestire anticipatamente tale fase. Inoltre, si potranno modificare le politiche del credito per valutare gli effetti della riforma sui tipi di finanziamenti più penalizzati (ad esempio, il medio/lungo termine).

L'era degli «underperforming»

Come va valutato il profilo di rischio del cliente?

LE NOVITÀ DELLA REVISIONE DOMANI LA GUIDA PRATICA DEL SOLE 24 ORE


Le verifiche prima dell'incarico, il profilo di rischio, il giudizio di conformità, il responsabile del consolidato e le regole per quotate, banche e finanziarie



Invendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

La valutazione forward looking

INCREMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO DAL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE



Cassazione. Rimborso per l'attività di sindaco svolta dal socio di studio associato

Redditi «scindibili» ai fini dell'Irap

Con una stringatissima ordinanza (20975/16, depositata ieri) la Corte di cassazione riconosce la scindibilità dei redditi ai fini Irap.

La Corte ha infatti accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate contro la decisione della Corte di Trieste che aveva riconosciuto l'intero rimborso a uno studio associato di commercialisti: uno dei professionisti raggiunti dal provvedimento impositivo si era visto imputare l'Irap in quanto, oltre all'attività caratteristica, aveva svolto an-

che incarichi come sindaco di società di capitali.

Nella sinteticissima formula di rinvio l'estensore, cassando la decisione della Ctr giuliana, prende atto che la Commissione, nell'accogliere la domanda dei contribuenti, aveva ordinato il rimborso Irap «per l'intero importo richiesto». A giudizio della Sesta sezione, invece, qui manca il presupposto impositivo «per il solo reddito generato dall'attività di sindaco di capitali» e quindi - sembra di capire nella breve formula di rinvio -

solo per quella parte era dovuto il rimborso, che invece la Ctr Trieste ha riconosciuto per l'intero ammontare.

In sostanza, scontata la questione dell'imposta per lo studio associato - soggetto all'Irap - la Cassazione indica al giudice di rinvio di procedere con la restituzione della sola quota parte relativa ai compensi di sindaco, sancendo di fatto la scindibilità dei redditi del professionista ai fini Irap.

GLI INDICATORI DI «WARNING» BANCARI.

Ma quali sono i triggers dello stage 2? Una lista di «triggers» per le BCC

Concessione di una forberance
(ad un credito in bonis)

Riduzione Equity > 20% ma < 50%
(fra un anno ed il successivo)

Garante segnalato a sofferenza
(fonte: C. rischi)

Presenza di protesti
(assegni o cambiali)

Variazioni societarie
(riduzione cap. soc, fusioni ecc.)

Finanziamenti in Past due banca > 30 gg
(materialità > 5%?)

PFN/EBITDA > 6 ma < 12
(10-15 per utilities, 12-18 per infrastructures)

Fin. in Past due altre banche > 90 ma < 180 gg
(fonte: C. rischi)

Sconfino fido cassa > 0,5% affidam.
(> 3.000 €)

Mesi di sconfino in C.R. ultimi 6 mesi > 3

Segnalazione a sofferenza c/o altre banche
(per importo < 5% esposizioni totali)

DSCR < 1,25 ma > 1,1
(fra un anno ed il successivo)

Incremento rating in 1 mese di 2 classi
(superamento soglia rating prime)

Utilizzo linee revoca > 85% ultimi 12 mesi

In osservazione o past-due su altre banche del gruppo

Riduz. Fatturato > 20% ma < 40%
(fra un anno ed il successivo)

Raggiunte ultime classi Rating interno
(posiz. in bonis)

- ✓ Le Guidelines BCE prevedono automatismi nella riclassificazione a Underperforming
- ✓ la banca può spegnere i «soft» triggers a fronte di comprovate circostanze e/o di esiti positivi dell'impairment test (comply or explain)
- ✓ In giallo quelli previsti dall'IFRS9 e sua appendice B.

Quali sono i triggers dello stage 3 Unlikely to Pay?

Concessione di una forbereance
(ad un underperforming)

Breach of Covenants contrattuali
(not waived)

DSCR < 1,1
(fra un anno ed il successivo)

Improbabile senza escussione garanzie debitore adempita integralmente

Messa in liquidazione volontaria della società

Forbereances o past due > 30 gg su Forborne in probation period
(24 mesi)

Calo > 30% valore bene a garanzia
(se funzionale a rimborso debito)

Significativo aumento debito scaduto col fisco

Richieste di Emergency financing

Mesi di sconfino in C.R. ultimi 6 mesi >= 5

Finanziamenti in Past due banca > 270 gg
(consecutivi)

Riduzione Equity > 50% (fra un anno ed il successivo)

Significativo ammontare di debiti scaduti vs. dipendenti

Fin. in Past due altre banche > 180 gg
(fonte: C. rischi)

Significativa riduzione dell'EBITDA > 20%

Stipula accordi ristrutturazione art. 182 bis, art. 67 o concordati in continuità

Riduz. Fatturato > 40%
(fra un anno ed il successivo)

PFN/EBITDA > 12
(> 15 per utilities, > 18 per infrastructures)

Raggiunte classi Rating interno livello junk

Organi di controllo societario impossibilitati ad esprimere giudizio su bilanci

Sofferenza su altre banche del gruppo

Procedure concorsuali infragruppo

I flussi finanziari guidano la stima del rischio-credito



I NUOVI BILANCI / 10

Arianna Agosto
Renzo Rocca

■ Cresce l'attenzione del regolatore europeo sulla capacità di generare "cassa" da parte dell'impresa. Le informazioni che definiscono il profilo di liquidità rivestono crescente importanza nella valutazione del merito di credito. La sola informazione sul reddito, come ha più volte ricordato la European Banking Authority, non fornisce di per sé garanzia della sostenibilità del debito in una visione prospettica.

Dall'entrata in vigore di **Basilea 2** in materia di regolamentazione del capitale delle banche, gli intermediari creditizi, nell'assegnare il **rating al debitore**, utilizzano, tra le variabili quantitative, **indicatori di bilancio** che misurano la liquidità e la capacità del soggetto finanziato di produrre **flussi di cassa** sufficienti a rimborsare il debito. Ad esempio, liquidità a breve, oneri finanziari netti su ricavi netti, cash flow su valore della produzione.

vanza un Debt Service Coverage Ratio (Dscr) inferiore a 1,1, che rappresenta sia un indicatore di difficoltà finanziaria del debitore sia un segnale di evidenza di riduzione di valore del credito (minimum impairment triggers). Il Dscr misura la capacità di generare risorse finanziarie sufficienti a ripagare l'importo dovuto ed è calcolato rapportando il flusso di cassa operativo al debito comprensivo di quota capitale e interessi.

L'impiego di indicatori quantitativi che utilizzano la liquidità per misurare la sostenibilità del debito sembra riflettere un orientamento più generale delle autorità di vigilanza. Il documento di consultazione del Comitato di Basilea che rivede il metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito («Revisions to the Standardised Approach for Credit Risk»), pubblicato nel dicembre scorso, introduce l'utilizzo di variabili finanziarie ai fini della

LA VIGILANZA

Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni, per le imprese sarà sempre più decisivo fornire dati di qualità

La verifica della qualità del credito, svoltasi nell'ambito del Comprehensive Assessment effettuato nel corso del 2014 dalla Banca centrale europea, ha confermato che l'analisi della liquidità è parte rilevante sia per una corretta valutazione preliminare di solvibilità del debitore sia per la successiva attività di monitoraggio della posizione.

In tale ambito, l'Autorità di vigilanza europea ha valutato la solvibilità delle imprese affidate in diverse fasi. Nella fase preliminare di campionamento delle posizioni, sono stati esclusi dall'esame i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda inferiore all'unità - oltre che caratterizzati da un rapporto tra patrimonio netto e attivo superiore al 50% - in quanto considerati "sani" in via presuntiva. Mentre sono stati identificati ad alto rischio i debitori con un rapporto tra debito ed Ebitda superiore a 6.

Nella successiva fase di verifica della classificazione dei crediti, tra i criteri di definizione dell'evidenza della loro riduzione di valore è stata inclusa, tra gli altri, l'incapacità di ripagare il debito da parte del soggetto finanziato per effetto di una carenza di flussi finanziari in entrata ovvero per l'impossibilità ad accedere a una operazione di rifinanziamento. In merito, secondo la Bce, assume rile-

ponderazione delle esposizioni per il calcolo del capitale regolamentare.

Nel nuovo approccio sarebbero utilizzati i ricavi e la leva finanziaria (Leverage) per determinare il coefficiente di rischio delle esposizioni corporate, mentre il peso attribuito ai mutui residenziali varierebbe in funzione, oltre che del Loan-to-value, del Dscr. Quest'ultimo è inoltre indicato a titolo esemplificativo tra i fattori che il Comitato sta considerando di introdurre per la ponderazione delle esposizioni retail (small business, imprese familiari, eccetera).

Se entreranno in vigore le novità nella determinazione dei requisiti patrimoniali e si confermerà la centralità dei criteri oggettivi di valutazione delle esposizioni nel nuovo sistema di vigilanza, vi saranno impatti significativi sui processi di concessione e gestione del credito. Per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni di mercato sarà sempre più decisivo per le imprese fornire informazioni di qualità, in particolare sui flussi finanziari attuali e prospettici collegati ai piani di business, che permettano una verifica credibile della loro solidità finanziaria e della sostenibilità dei loro progetti di investimento.

DSCR
dalla
stampa...

L'indice finanziario per antonomasia: il DSCR

Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR):

$$DSCR = \frac{EBITDA + Leasing + / - \Delta \text{ working Capital} - Taxes}{\text{Annual Debt Service (Principal + Interests)} + Leasing}$$

Ai fini **dell'asset quality review un calo dell'indice sotto 1,1 dà origine ad un «impairment trigger»** con conseguente riclassificazione del debtor (da performing loan a underperforming loan o non-performing loan) e calcolo di provisioning (accantonamenti per il rischio di credito).

Se notiamo **il DSCR è un indice squisitamente finanziario (Cash Vs Cash)** che pone a sistema un flusso di cassa operativo netto da imposte con il flusso di cassa per il servizio del debito.

Definizioni di DSCR da «early warning» secondo il mondo cooperativo.

Il DSCR può essere determinato in modo più «qualitativo» attraverso il ricorso a semplificazioni particolarmente aggressive quali l'utilizzo quale numeratore del solo EBITDA. Questo approccio è molto comune all'interno degli istituti di credito.

Il calcolo di tale indicatore è eseguito come segue:

$$\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Oneri Fin. Netti} + \text{Debiti a breve}^1 - \text{autoliquidanti} - 80\% \text{ fidi a revoca})} > 1,1$$

Dove: debiti a breve = voce D4 bilancio civilistico al netto della porzione «oltre l'esercizio successivo».

Il DSCR secondo Ce.Bi...

Il software di Cerved «CEBI» contiene alcuni indicatori che «esprimono diverse modalità di calcolo del DSCR».

Per calcolare questi indicatori in CEBI è necessario che la banca valorizzi nella «tabella 80» (tabella a corredo della riclassificazione) la quota di debito rimborsata.

tipo 00 - schema 01 industriale

CODICE	LABEL	CALCOLO
10.87	Copertura debiti bancari con margini operativi	$6.44/(6.23-T80.col2.riga5)$
10.88	Copertura debiti finanziari con margini operativi	$6.44/(6.23-T80.col(1+2+3).riga5)$
10.89	Copertura debiti bancari con flussi di cassa	$14.26/(6.23-T80.col2.riga5)$
10.90	Copertura debiti finanziari con flussi di cassa	$14.26/(6.23-T80.col(1+2+3).riga5)$

tipo 00 - schema 02 immobiliari

CODICE	LABEL	CALCOLO
10.67	Copertura debiti bancari con margini operativi	$(14.16-6.11)/(6.21-T80.col2.riga5)$
10.68	Copertura debiti finanziari con margini operativi	$(14.16-6.11)/(6.21-T80.col(1+2+3).riga5)$
10.69	Copertura debiti bancari con flussi di cassa	$14.26/(6.21-T80.col2.riga5)$
10.70	Copertura debiti finanziari con flussi di cassa	$14.26/(6.21-T80.col(1+2+3).riga5)$

tipo 04 - schema 01 industriale

CODICE	LABEL	CALCOLO
10.92	Copertura debiti bancari con margini operativi	$6.45/(6.24+FL19)$
10.93	Copertura debiti finanziari con margini operativi	$6.45/(6.24+FL19+FL20)$
10.94	Copertura debiti bancari con flussi di cassa	$14.28/(6.24+FL19)$
10.95	Copertura debiti finanziari con flussi di cassa	$14.28/(6.24+FL19+FL20)$

tipo 04 - schema 02 immobiliari

CODICE	LABEL	CALCOLO
10.74	Copertura debiti bancari con margini operativi	$(14.16-6.11)/(6.21+FL19)$
10.75	Copertura debiti finanziari con margini operativi	$(14.16-6.11)/(6.21+FL19+FL20)$
10.76	Copertura debiti bancari con flussi di cassa	$14.26/(6.21+FL19)$
10.77	Copertura debiti finanziari con flussi di cassa	$14.26/(6.21+FL19+FL20)$

Attenzione ai casi limite!

Si pensi ad un cliente che abbiamo affidato col TLTRO per 2.500.000 € a 12 mesi al tasso del 0,35% (il denaro alla banca costa -0,40%); compra titoli di investimento dalla nostra stessa banca per € 2.500.000 all'1% di rendimento.

Cosa è successo?

Il cliente fa finanza con la finanza. Paga 0,35% per incassare l'1%.

Cosa succede ai fini del DSCR?

Il debito di € 2.500.000 risulta da rimborsare entro l'esercizio successivo ma i proventi per il rimborso non derivano dall'EBITDA bensì:

Dal disinvestimento dei titoli «di parcheggio».

Dal differenziale di proventi finanziari lucrati sul costo dell'indebitamento.

Il DSCR può risultare palesemente errato!!!

Ecco un buon esempio di comply or EXPLAIN!!! Possiamo agevolmente spiegare perché il DSCR non torna!

L'esempio numerico

Si pensi ad un'azienda con le seguenti caratteristiche:

Ebitda = 1.950.000 €

Taxes = 150.000 €

Oneri finanziari = 100.000 €

Debiti esigibili nei 12 mesi successivi = 4.500.000 €

Di cui:

400.000 € linee di cassa autoliquidanti

300.000 € fidi di cassa a revoca

$$\text{DSCR} = \frac{(1.950.000 - 150.000)}{(100.000 + 4.500.000 - 400.000 - 0,8 * 300.000)} = \frac{1.800.000}{3.960.000} = 0,45$$

Il reale DSCR

Sapendo però che 2.500.000 € saranno rimborsati col disinvestimento dei titoli di investimento occorre depennare dal servizio del debito:

€ 2.500.000 quale capitale

€ 25.000 quali interessi attivi (i passivi sono già ricompresi negli oneri finanziari).

Il «corretto» DSCR diviene quindi:

$$\text{DSCR} = \frac{(1.950.000 - 150.000)}{(100.000 - 25.000 + 2.000.000 - 400.000 - 0,8 * 300.000)} = \frac{1.800.000}{1.615.000} = 1,11$$

Il caso limite dei compensi amministratori

Si immagini un'impresa con indici DSCR e PFN/EBITDA non soddisfacenti. Si esamini l'esempio che segue:

Ebitda: 250.000

Servizio del debito annuo: 300.000

PFN: 2.000.000

Gli indici risulterebbero pari a:

$$\text{DSCR} = \frac{250.000}{300.000} = 0,833$$

$$\text{PFN/EBITDA} = \frac{2.000.000}{250.000} = 8$$

Entrambi gli indici attiverebbero l'early warning system

Ma se sapessimo che...

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratore Unico	Sindaci
Compensi	364.590	9.500

Si tratta del compenso lordo annuo riconosciuto all'amministratore unico ed al sindaco unico.

Tranquillamente potremmo assumere che 150.000 € siano «utili travestiti da costi» e come tali potremmo procedere a determinare un Ebitda normalizzato di € 250.000 + 150.000 = € 400.000.

Come cambierebbero gli indici?

I «nuovi» indici

Ebitda: 250.000+150.000 = 400.000

Servizio del debito annuo: 300.000

PFN: 2.000.000

Gli indici risulterebbero pari a:

$$\text{DSCR} = \frac{400.000}{300.000} = 1,33$$

$$\text{PFN/EBITDA} = \frac{2.000.000}{400.000} = 5$$

Il problema degli indici è anche il loro maggior pregio:
La sintesi... Ma come sappiamo il diavolo è nei dettagli!

Altre definizioni di DSCR

Il DSCR può essere determinato in modo più «qualitativo» attraverso il ricorso a semplificazioni particolarmente aggressive quali l'utilizzo quale numeratore del solo EBITDA. Questo approccio è molto comune all'interno degli istituti di credito.

Il calcolo di tale indicatore è eseguito come segue:

$$\text{D.S.C.R.} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Annual Debt Service (principal + interests)}} \geq 1$$

Applicazioni del DSCR della Vigilanza

CLASSIFICAZIONE ANALISI TRIGGER EVENTS		
PMA AL 31/12/2016		
EBITDA(MOL DA bilancio Ce.Bi.) =	200.000	6.23- 6.20 (Ce.Bi.) Solo le variazioni negative (segno -) di: - var. prestiti obbligaz. (7.26); - var. deb. Fin. BT e MLT banche (7.27 e 7.30) - var. deb. Fin. BT e MLT terzi (7.28 + 7.31) N.B. Eventuali variazioni positive non vanno inserite nel calcolo
ONERI FINANZIARI NETTI =	54.000	
differenza tra indebitamento 2016 e 2015	125.000	
DSCR=	200.000	1,117318436
	179.000	

VOCI	ANNI		media biennale
	2016	2015	
MOL	200.000	180.000	190.000
MOL disponibile	200.000	MULTIPLI	
Multiplo	10	COMM&IND	10
MOL disponibile di lungo periodo	2.000.000	REAL ESTATE	15
		esposizione BCC	1.000.000
		dubbio esito BCC	
attivi NON STRATEGICI non dati in garanzia	-		
esposizioni privilegiate (dipendenti, erario)	300.000		
flussi di cassa per il rimborso di tutti i debiti finanziari	1.700.000		
Totale debiti finanziari	1.800.000		
% inserimento BCC	55,6%		
Flusso di cassa per la BCC	944.444		
importo recuperabile	944.444		
min (importo recuperabile; esposizione bcc)	944.444		
PERDITA	55.556		
DELTA PERDITA	55.556		

Come si distingue un «underperforming» secondo la BCE?

Fra i buoni ed i cattivi si inserisce quindi una nuova categoria. Gli «indisciplinati»...

Per discernarli BCE (“Guidance to banks on non performing loans”) suggerisce di introdurre i c.d. «EWI» ovvero gli EARLY WARNING INDICATORS.

Con esso si accompagna il concetto di «Comply or Explain». Ovvero o si adempie alla norma (si svaluta il credito) o si spiega, con motivazioni, perché non lo si svaluta.

Vediamo cosa suggerisce Bce!

Esempi di indicatori di allerta precoce

EWI = allegato 4 Guidance BCE

EWI a livello di debitore provenienti da fonti esterne	
Fonti esterne	<ul style="list-style-type: none">Aumento dei livelli di debito e garanzia reale in altre bancheEsposizioni scadute o altre categorie di esposizioni deteriorate in altre bancheDefault del garanteDebito censito in centrale dei rischi privata (se presente)Azione legaleFallimentoVariazioni della struttura societaria (ad esempio fusioni, riduzione del capitale)Rating esterni assegnati e relative tendenzeAltre informazioni negative riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore
EWI a livello di debitore provenienti da fonti interne	
Società	<ul style="list-style-type: none">Tendenza negativa del rating internoAssegni non pagatiVariazione significativa del profilo di liquiditàLeva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività <5% o 10%)Numero di giorni di scadutoNumero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scopertoUtili al lordo delle imposte/ricavi (ad esempio rapporto <-1%)Perdite continueEccesso prolungato dello sconto di carta commercialeFondi propri negativiRitardo nei pagamentiCalo del fatturatoRiduzione delle linee di credito relative a crediti commerciali (ad esempio variazione sui dodici mesi, media trimestrale/media annuale)Riduzione inattesa di linee di credito inutilizzate (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato)Tendenza negativa del punteggio comportamentaleTendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno

LLP = Accantonamenti per perdite su crediti (loan loss provision, LLP).

Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> Rata del mutuo ipotecario >x volte il saldo a credito Giorni di scaduto per credito al consumo e ipotecario Diminuzione del saldo a credito >95% negli ultimi 6 mesi Saldo a credito totale medio <0,05% del saldo a debito totale Esposizioni oggetto di concessioni Nazionalità e relativi tassi di perdita storici Diminuzione salariale negli ultimi tre mesi Disoccupazione Lievi ritardi di pagamento (ad esempio da 5 a 30 giorni di arretrato, a seconda del portafoglio/delle tipologie di cliente) Riduzione dei trasferimenti bancari in conto corrente Aumento della rata del prestito in rapporto al salario Numero di mesi di eventuale utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto Tendenza negativa del punteggio comportamentale Tendenza negativa della probabilità di default e/o del rating interno
------------------------	--

EWI a livello di portafoglio/segmento

Distribuzione del portafoglio	<ul style="list-style-type: none"> Distribuzione dimensionale e livello di concentrazione Principali gruppi di clienti connessi (ad esempio i primi dieci) e relativi indicatori di rischio Distribuzione per classi di attività Scomposizione per settore, tipologia di garanzia reale, paese, scadenza ecc.
Parametri di rischio	<ul style="list-style-type: none"> Evoluzione di PD/LGD (totale e per segmento) Previsioni e proiezioni di PD/LGD EL complessiva Esposizioni in stato di default
Dati sugli LLP	<ul style="list-style-type: none"> Consistenze e flussi di LLP (totali e per segmento) Volumi e tendenze degli accantonamenti per rischi significativi a livello individuale
NPL/stato delle concessioni/escussioni	<ul style="list-style-type: none"> Volumi di NPL per categoria (scaduti >90 giorni, LLP ecc.)
NPL/stato delle concessioni/escussioni	<ul style="list-style-type: none"> Volumi delle esposizioni oggetto di concessioni e segmentazione (ristrutturazioni, recuperi, proroghe forzate, altre modifiche, rinvii, scaduti >90 giorni, LLP) Garanzie escusse sul totale delle esposizioni Incidenza degli NPL escluse le garanzie escusse Incidenza degli NPL incluse le garanzie escusse Copertura degli NPL (LLP, garanzie reali, altre garanzie)

Segue (e chiude)

EWI per tipologia specifica di clienti/settori	
Generale	Dati personalizzabili sugli indici (PIL, mercati azionari, prezzi delle materie prime, prezzi dei CDS ecc.)
Trasporto marittimo	Indici di mercato del settore marittimo (ad es. il Baltic Dry Index) Valori del coefficiente di copertura del servizio del debito (Debt service coverage ratio, DSCR) e dell'LTV
Aviazione	Indicatori specifici delle linee aeree (coefficienti di riempimento, ricavo per passeggero ecc.)
Beni immobili	Indici relativi al mercato immobiliare (segmenti, regioni, città, aree rurali ecc.) Dati relativi al mercato degli affitti e variazioni attese dei valori di mercato
Energia	Indici relativi alle fonti energetiche alternative regionali (ad esempio quantità di energia eolica ecc.) Sistema di raccolta di informazioni sui rischi potenziali di tipo tecnico o politico per l'energia
Infrastrutture/aeroporti	Dati sul traffico di passeggeri negli aeroporti

Da un modello di incurred losses ad un modello di expected credit losses

Stage 1: Performing Loan

- The loan borrower is current on the loan payments
- Upon sale of the instrument (loan), a loan loss allowance is established and a 12 month expected credit losses is recognized in the P&L statement

Stage 2: Under - performing Loan

- If the credit risk increase, then the lifetime expected losses are recognized.
- If the loan borrower is current, only one year of expected loss is recognized

Stage 3: Defaulted Loan

- Loan borrower is technically in default
- Full lifetime expected credit loss is recognized in the P&L statement



Old - Incurred Loss Model

This model has been in use by the banks for the past 40 years. Jhistorical losses decide the PD/ LGD inputs.



- Most incurred loss models are calibrated to historical annualized charge offs. PD and LGD are calibrated from the Historical loss data
- The Model measures the current losses in the portfolio.
- The losses are calculated annually

New - CECL Model

This is the new proposed approach to capture the credit losses. The Historical losses remain, but in addition, a bank has to calculated the Future losses based on Stress tests for the life of the contract.




- Under CECL, the banks will have to measure the current losses and the future expected losses and discount the future losses to present value.
- Banks will have to incorporate the forward looking information into models and use multiple stress scenarios
- The losses have to be captured over the life of the loan

Cosa cambia nei calcoli dello stage 1?

La PD diventa lifetime.

Credit Loss calculation for IFRS 9



Il nuovo modello dovrebbe evitare la ciclicità di cui al nostro articolo dell'Economist iniziale!





grafico qualitativo degli effetti teorici attesi)

1. % peso degli accantonamenti sul totale dello stock di volumi a banking book

— Ciclo economico - - - - Ciclo economico influenzato dalle politiche di gestione del credito da parte delle banche

Un esempio lifetime: un mutuo

Esempio Mutuo ipotecario

Stage 1

PD	0,25%		
LGD	20%		
EAD	€ 1.000.000,00	€ 200.000,00	Valore non coperto da garanzia
Tasso prestito	4%	€ 800.000,00	Valore coperto da garanzia
Durata credito	5 anni		
EL	€ 500,00		

Stage 2

Costi di recupero	€ 50.000,00	HP il cliente non rimborsa più il capitale
Haircut valore asset	25%	

	PD	LGD	EAD	Discount Factor		
1	5,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,9615	€	21.634,62
2	6,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,9246	€	24.963,02
3	7,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8890	€	28.003,39
4	8,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8548	€	30.772,95
5	9,00%	43%	€ 1.050.000,00	0,8219	€	33.288,05

LECL € 138.662,02

30,81% PD lifetime
(LECL/EAD/LGD)

Come funziona nella pratica? Il servicer invia il file dove riporta la PD Lifetime ed esegue i conteggi!

Soggetto	Stage	Data riferimento	Data accensione	Utilizzato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
NERI SRL	2	30/09/18	01/02/16	€ 1.205.636,67	9	25 - 36 mesi	24,93%	39,18%	€ 1.183.121,73	€ 115.558,51
VERDI SPA	2	30/09/18	01/08/13	€ 1.193.846,58	9	61 - 72 mesi	16,11%	31,79%	€ 1.163.358,20	€ 59.587,88
MORI SRL	2	30/09/18	17/11/17	€ 1.106.477,26	7	<= 12 mesi	43,26%	45,80%	€ 1.103.313,62	€ 218.597,44

Paradossi di stage 2: il cliente che costa più del beneficio che apporta e la soglia di materialità.

Soggetto	Stage	Interessi 01-12/2018	Data accensione	Data scadenza	Utilizzato	Accordato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
ALFA SPA	2	€ 12.203,00	23/01/18	31/12/18	€ 4.002.027	€ 4.000.000	9	<= 12 mesi	4,98%	12,34%	€ 3.964.266,82	€ 24.361,69

Il cliente ha richiesto un finanziamento a breve molto ben garantito (LGD molto bassa).

Tuttavia il piccolo sconfinco di 2.207 € fra accordato ed utilizzato nonché l'ageing molto basso (il rapporto è giovane e non ha quindi storicità per il modello) fa schizzare la PD a 12 mesi (il credito dura un solo anno ergo non si operano sommatorie).

Risultato:

L'accantonamento per il rischio costa di più (esattamente il doppio) degli interessi attivi che si andranno ad incassare.

Quale è il tema per le banche?

Che la perdita attesa è un costo incerto e di tipo assicurativo che ritiene difficilmente avrà un impatto di cassa mentre gli interessi si incassano effettivamente.

Rimborsato il credito resteranno i 12.203 di interessi mentre i 24.361,69 si libereranno generando un componente positivo di reddito.

Il secondo paradosso è che basta uno sconfinco di un euro per 30 giorni per degradare il cliente in stage 2. Vedremo poi che per i past due è prevista una soglia di materialità!

Paradossi di stage 2

Visto il costo dell'accantonamento cosa potrebbe trovare più conveniente fare una banca?

Vediamo il seguente esempio dalla vita reale.

Un'azienda ha problemi a pagare un mutuo nel contesto di un project financing con garanzia statale.

La garanzia del Comune è pari ad € 2.000.000.

Il debito residuo è oggi pari ad € 1.200.000.

Il testo della garanzia non vieta rifinanziamenti sebbene scada fra 8 anni come il finanziamento originario.

Se la banca accordasse una moratoria di un anno sarebbe palese l'incremento del rischio di credito che porterebbe il credito ad essere classificato in stage 2.

La banca, piuttosto che accantonare una perdita attesa nel conto economico 2018, ha preferito erogare ulteriori 250.000 € da spalmare negli otto anni residui per consentire di superare il momentaneo stato di difficoltà.

IL NUOVO DECRETO SULLA CRISI DI IMPRESA E GLI EARLY WARNINGS «AZIENDALISTICI».

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Crisi d'impresa. L'onere spetta a organo di controllo, revisore e creditori pubblici (Entrate ed enti previdenziali)

L'insolvenza va segnalata subito

L'obbligo scatta se ci sono indizi fondati o inadempimenti rilevanti e duraturi

Nicola Cavalluzzo
Alessandro Montinari

La riforma della disciplina della crisi d'impresa individua le regole per la fase preventiva di allerta per l'emersione della crisi e la sua composizione assistita. Tra i principi cardini della riforma, l'intercettazione di un'insolvenza sin dai primi sintomi, per prevenirla. Va precisato che, mentre l'insolvenza è rappresentativa di uno stato di crisi, non è in assoluto detto che qualunque crisi d'azienda causi l'insolvenza o possa tradursi in tale. Così, ancorché funzionalmente collegate, crisi insolvenza sono concetti autonomi.

L'articolo 4 della legge delega di riforma (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta») indica i soggetti che devono intercettare i segnali di crisi. In primis, l'organo di controllo societario (collegio sindacale o sindacato unico) ed il revisore legale, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni. È pure prevista una procedura di segnalazione esterna che compete ai creditori pubblici (come agenzia delle Entrate ed enti previdenziali). La segnalazione va fatta immediatamente all'organo amministrativo se il segnalatore è l'organo di controllo, a quest'ultimo se la segnalazione viene da creditori pubblici.

Se la risposta è inadeguata o manca, l'organo di controllo o il revisore deve informare tempestivamente l'organismo di composizione della crisi, la cui istituzione e composizione è sempre prevista dalla riforma. Invece il creditore pubblico deve sempre segnalare anche all'organismo di composizione il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Laprocedura di allerta ha caratteristiche diverse secondo il soggetto tenuto a segnalare. Se è tenuto l'organo di controllo o il revisore, va verificata l'esistenza di fon-

dati indizi; se sono tenuti i creditori pubblici, va effettuata in presenza di inadempimenti di importi rilevanti e duraturi.

Il concetto di rilevanza è definito su criteri relativi, rapportati alle dimensioni dell'impresa. Il creditore pubblico è anche tenuto a segnalare subito al debitore il superamento della soglia limite e che effettuerà la segnalazione.

Grande è l'attenzione della riforma alla presenza dell'organo di controllo, cui demanda la tempestiva rilevazione della crisi e l'eventuale accertamento della perdita della continuità aziendale. In tale direzione va la notevole riduzione dei parametri di bilancio al cui superamento, nelle Srl, si

SE IL CREDITORE È IL FISCO

Da valutare i margini per negoziare le modalità di rientro alla luce dell'«indisponibilità dell'obbligazione tributaria»

renderà obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Il legislatore disciplina la responsabilità del collegio sindacale (stranamente nella lettera f dell'articolo 4 non si fa più riferimento generico all'organo di controllo) e prevede misure premiali per l'imprenditore che tempestivamente propone istanza all'organismo di composizione della crisi. Per quanto riguarda la prima, i sindaci che segnalino agli amministratori in primis e poi all'organismo fondati indizi di crisi vedono azzerarsi la responsabilità solidale con gli amministratori per tutte le conseguenze pregiudizievole dei fatti e delle omissioni successive alla segnalazione. Per quanto riguarda i parametri per individua-

re i cosiddetti indizi della crisi, la riforma prevede determinati indizi di natura finanziaria (il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, gli indici di rotazione di scorte e crediti e l'indice di liquidità).

Quando il creditore è l'agenzia delle Entrate, occorrerà disciplinare con cautela tutte quelle situazioni in cui il debito origini da una attività di accertamento fiscale. Il rischio è che per pretese ritenute infondate o illegittime il contribuente decida di non pagare e di attivare il contenzioso. In tali ipotesi il debito tributario rimane tale anche se non definitivo. Allora la legge delega prevede alla lettera d) dell'articolo 4 di non computare tale debito nel calcolo dell'«importo rilevante». Viceversa rientra nella fattispecie indicata la cosiddetta riscossione provvisoria, indipendenza di giudizio, per la quale peraltro è pur sempre possibile fare istanza di sospensione cautelare che però prevede tra i requisiti qualificanti il pericolo di un danno grave e irreparabile nei confronti del debitore. Con l'ulteriore conseguenza che tale fattispecie potrebbe concretizzare una eventuale causa di «crisi».

Inoltre vanno valutati concretamente i margini per «negoziare» col debitore modalità e termini del rientro alla luce del principio di «indisponibilità dell'obbligazione tributaria» vigente in Italia e della qualità comunitaria dell'Iva. Il tema è stato già affrontato nell'ambito della transazione fiscale (articolo 183-ter della Legge fallimentare, poi riformulato), privilegiando, in base all'istituto ora vigente, la misura «non inferiore a quella realizzabile». Criterio che dovrà essere temperato, attesa la collocazione della «composizione assistita della crisi» rispetto a quella di cui all'articolo 183-ter.

L'organo di controllo nella crisi di impresa

ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN GENERALE

- Vigilanza sull'osservanza di legge e statuto; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
- Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI AMMINISTRATORI

- Verifica che gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

VERIFICA DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ DI IMPRESA

- La continuità aziendale può essere compromessa dal realizzarsi di significative perdite (oltre 1/3). In tal caso il collegio sindacale formula, con apposita relazione, osservazioni sulla situazione patrimoniale della società.
- In caso di durevole diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
- In caso di perdite di oltre un terzo del capitale che lo riducano al di sotto del minimo legale, il collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società

LA SOLLECITAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- Il passo successivo prevede che, nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale possa convocare l'assemblea

I presumibili livelli della crisi

- 01 | I PRIMI SEGNALI**
Ritardo continuo nei pagamenti dei fornitori, nei pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti, delle imposte, dei licenziamenti del personale o dei vertici aziendali dall'impiego delle riserve accumulate sino a quel momento
- 02 | STATO DI DEBOLEZZA**
Quando vi è una scarsa produzione di reddito
- 03 | PRE-DISSESTO**
Quando su uno stato di debolezza si innesta uno squilibrio fondamentale con la connessa scomparsa di redditività
- 04 | STATO D'INSOLVENZA**
• Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori dai quali si evince che l'impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• È qualificato come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che non permette alla società di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale

Early warnings anche nella legge fallimentare (riforma Rordorf)...

LA RIFORMA IN PILLOLE...

Entrata in vigore

Art. 389 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. **Ergo il 15.08.2020.**

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 **entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ergo il 13 marzo 2019.**

Cosa prevedono sono gli articoli più urgenti del comma 2 quindi?

Le urgenze...

Art. 375: riscritto l'art. 2086 del codice civile. Si passa da:

Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Alla nuova formulazione:

Art. 2086. Gestione dell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Le urgenze... (segue)

Art. 378: riscritti l'art. 2476, 2486 del codice civile. **ATTENZIONE!**

Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo ultimo comma)

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

DOMANDA: QUALI CONSEGUENZE PER LE BANCHE CREDITRICI?

Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Le urgenze... (segue)

Art. 379: riscritto articolo 2477 codice civile. **ATTENZIONE!**

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. (riscritto il primo comma):

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

All'articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole "qualsiasi soggetto interessato" sono aggiunte le seguenti: "o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.". (art. 2409 Denuncia al tribunale da parte di soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale od un ventesimo se quotate).

Da quando gli obblighi?

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

ARTT. 12-15 – GLI STRUMENTI DI ALLERTA (N.B. DOPO 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE)

Art. 12

Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI (organismo di composizione crisi d'impresa).

L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. **Sono nulli i patti contrari.**

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante

Ancora art. 12

Sono esclusi dall'allerta: banche, assicurazioni, intermedia finanziari, la CDP, fondi di investimento, fondazioni bancarie, le fiduciarie. Possono tuttavia avere le misure premiali degli artt. 25 e 24 (di cui diremo poi).

Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori*, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.

* Impresa Minore (vecchio concetto di non fallibilità): l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Art. 13 – Gli indicatori!

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.

VEDIAMO SUBITO L'ART. 24!

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Art. 13 segue.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento:

alle start-up innovative

alle PMI innovative

alle società in liquidazione

alle imprese costituite da meno di due anni

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

La prima “release” degli indicatori

Mercoledì 11 Settembre 2019 **Il Sole 24 Ore**

PATRIMONIO E DSCR

Valori soglia per settore

Sono stati elaborati 7 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell'impresa. Alcuni degli indici presentano valori soglia diversi a seconda dei settori economici. Vanno poi applicati in sequenza. Il primo a dovere essere preso in considerazione è il patrimonio netto: la sua negatività o diminuzione al di sotto dei valori di legge è segnale di allarme. In caso di patrimonio positivo o nei limiti di legge deve essere preso in esame il Dscr (Debt service coverage ratio), da conteggiare come rapporto tra i flussi di cassa previsti nei 6 mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
3. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante.

I 5 indicatori in caso di P.N. > 0 e DSCR>1!

I valori-soglia di allerta					
SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVID	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

Nel rendiconto finanziario i segnali della crisi in arrivo

A cura di
Andrea Cioccarelli
Giorgio Gavelli

Il
) approdo in Gazzetta del Codice della crisi (Dlgs 14/2019), tra molte importanti novità, ha l'effetto di stimolare alla "verifica preventiva" dello stato di salute dell'impresa. L'obiettivo del legislatore è, infatti, quello di prevedere interventi tempestivi quando gli indicatori della crisi dovessero "accendersi" e segnalare uno stato di allerta.

In merito al contenuto degli indicatori (la cui formazione spetterà al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, chiamato a rivederli con cadenza almeno triennale) va detto che, a prescindere dal numero e dalla composizione degli stessi, il loro obiettivo primario sarà quello (articolo 13, comma 1, del Dlgs) di misurare «la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi». In pratica, pare proprio che il legislatore abbia definitivamente recepito l'importanza assoluta della gestione finanziaria, che si sostanzia nel confronto tra entrate e uscite, cui viene data priorità rispetto alla analisi economica di costi e ricavi, certo importanti, ma da soli incapaci di spiegare la dinamica di molte situazioni di crisi aziendale.

Richiamare l'attenzione sui flussi di cassa significa puntare, senza indugio, sulla potenza esplicativa del rendiconto finanziario, la cui reda-

Permette di avere il quadro della gestione reddituale, degli investimenti e dell'attività di finanziamento

zione, ricordiamo, è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, ma è consigliabile anche per le altre.

I contenuti

È proprio osservando lo schema di rendiconto finanziario che si possono trarre utili indicazioni in merito, ove si parta da un principio elementare (troppo spesso dimenticato, e ora necessariamente da riscoprire): la produzione di flussi di cassa dipende, anzitutto, dalla contrapposizione dei flussi in entrata e in uscita relativi alla gestione tipica dell'impresa, che nello schema troviamo alla voce flusso finanziario dopo le variazioni di capitale circolante netto (Ccn), sintesi di quanto potenzialmente generato grazie alla attività di acquisto, trasformazione e vendita (definito nello schema ma flusso finanziario prima delle variazioni del Ccn), e degli assorbimenti/rilasci di liquidità determinati dalla variazione dello stesso ccn.

"Scendendo" nello schema, troviamo gli assorbimenti determinati dai fabbisogni per il pagamento delle imposte e degli interessi passivi (che quasi mai coincidono con le relative componenti esposte in conto economico) e quindi si determina il flusso della gestione reddituale, elemento imprescindibile della analisi finanziaria, la cui analisi intuitiva porta a recepire che valori contenuti non saranno sufficienti a fare fronte ai fabbisogni per investimenti e finanziamenti.

Nella parte B del rendiconto viene evidenziato il flusso finanziario della attività di investimento. In

questo caso la lettura è piuttosto semplice, perché le imprese ad alta vocazione all'investimento saranno in genere grandi consumatrici di cassa, e questo spiega ancora meglio l'essenzialità della presenza di un flusso della gestione reddituale ampiamente positivo.

A chiudere il rendiconto, nella sezione C, troviamo i flussi dell'attività di finanziamento, molto opportunamente suddivisi tra i flussi assorbiti ovvero generati dai mezzi di terzi (e quindi da politiche di rientro ovvero di erogazione di nuova finanza), e quelli relativi ai mezzi propri, in sintesi gli assorbimenti per distribuzione ai soci ovvero le generazioni per apporti variamente configurati.

Gli indicatori di crisi

Saper leggere il rendiconto diventa essenziale, perché l'azienda che non riesce a produrre adeguati flussi di cassa attraverso la gestione (parte A) sarà costantemente obbligata alla ricerca di nuova finanza, vuoi attraverso la delicata e pericolosissima (dal punto di vista strategico) attività di disseminazione di assets (parte B), vuoi attraverso la continua ricerca di fonti di raccolta, che in assenza di una compagine societaria pronta a fornire capitale non potrà che realizzarsi attraverso la raccolta di nuovo debito, posto che ve ne sia la disponibilità (parte C). Ma sarà proprio in queste condizioni (assenza di flussi della gestione reddituale adeguati) che tenderanno ad accendersi gli indicatori di crisi, con quel che ne consegue in termini normativi.

LE VOCI DAL R

1

FLUSSO PRIMARIO
Il flusso finanziario del capitale circolante netto è essenziale: se operativo non si può affrontare i fat

Voce del rendiconto
2. Flusso finanziario
variazioni del capitale circolante netto
È in influenza di bilancio che non si assolve. s.valutazioni

3

LE ALTRE REQUISITI
• Imposte: sono conseguenza di eventuali no
• Interessi: possono essere eccessivo ricor

Voce del rendiconto
Flussi finanziari
Hanno un impatto sui flussi da imposti versati. Impostati hanno impatto

5

MEZZI DI TERZA
In assenza di flussi finanziari è necessario il rimborso periodico drenaggi di liquidità sostenibili

Voce del rendiconto
Flussi finanziari
Fa lievitare quei prestiti, oltre che di breve vs. banc

quotidiano
fisco
.ilsole24ore
.com

ONLINE

Gli elementi caratterizzanti la crisi d'impresa
Il capitolo tratto dal fascicolo «Crisi d'impresa»

Art. 14- Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni

Art. 14 segue (ATTENZIONE!)

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

LO STAGE 3

Stage 3 e le definizioni di credito deteriorato

Il credito stage 3 è definito quale credito deteriorato.

Quali sono le definizioni credito deteriorato?

La circolare n. Bankit 272 stabilisce che l'aggregato delle attività deteriorate si scompone nelle seguenti categorie:


- **Sofferenze**: rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clienti che versano in uno stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente o in situazioni equiparabili. La valutazione avviene generalmente su base analitica.
- **Inadempienze probabili ("unlikely to pay")**: rappresentano le esposizioni per cassa e fuori bilancio, per cui non ricorrono le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze e per le quali sussiste una valutazione di improbabilità che, in assenza di azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore sia in grado di adempiere integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Le inadempienze probabili sono generalmente valutate in bilancio analiticamente

Le esposizioni classificate tra le inadempienze probabili e qualificate come oggetto di concessione, cosiddette forbore, possono essere riclassificate tra i crediti non deteriorati solo dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento della concessione. Con riferimento alla loro valutazione:

- esse sono generalmente valutate analiticamente e possono ricomprendere nelle svalutazioni l'onere attualizzato riveniente dall'eventuale rinegoziazione del tasso a condizioni inferiori al tasso contrattuale originario;

- **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**: rappresentano esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità (5% dell'affidamento; nel caso di più affidamenti superare il 20% porta a considerarli tutti scaduti; c.d. pulling effect).

L'approccio time based ed il calcolo dell'accantonamento



Quanto può stare un rapporto nella categoria scaduto? Ed in inadempienza probabile?

L'approccio basato sul tempo (ad esempio adottato in FinLombarda) consente di far passare di categoria in «automatico» le posizioni deteriorate.

Cosa succede alla PD? Ed al calcolo dell'accantonamento?

Nel modello presentato la PD diventa pari al 100% ed il calcolo viene eseguito come segue:

Soggetto	Stage	Interessi 01-12/2018	Data accension	Data scadenz	Utilizzato	Accordato	Classe di Rating	Ageing	PD	LGD	EAD	PA IFRS9 (PD*LGD*EAD)
BETA SRL	3	€ 508,90	01/01/17	30/09/22	€ 22.507	€ 20.453	11	13 - 24 mesi	100%	84,66%	€ 22.507,34	€ 19.054,71

Il tempo... Il calendar provisioning allo studio e poi approvato

Venerdì 7 Dicembre 2018 Il Sole 24 Ore



Parlamento europeo. Via alla proposta sullo smaltimento degli Npl

Le novità per le specializzate

Va detto che nel testo approvato ieri non hanno trovato spazio due richieste dell'industry, che chiedeva di non dover svalutare fino al 100% il credito garantito da immobili, e premeva per un approccio di svalutazioni per portafoglio e non per singole posizioni. D'altra parte, il Parlamento ha inserito un incentivo a vantaggio delle

banche specializzate nell'acquisto di Npl. Soggetti che, di fatto, avranno un periodo di "grazia" di uno o due anni prima di dover avviare gli accantonamenti automatici dopo l'acquisto di Npl da altre banche. Il rischio, che il Parlamento ha voluto evitare, era che gli Npl potessero essere comprati in prevalenza da soggetti finanziari non bancari, come i grandi fondi di investimento, che non devono sottostare agli obblighi previsti dal calendar provisioning.

Così facendo, la commissione Econ riduce lo svantaggio dei soggetti regolati e nel contempo sostiene anche i prezzi dei crediti. «I miglioramenti che siamo riusciti a introdurre sul trattamento degli Npl venduti sul mercato secondario sono significativi ma limitati - dice Roberto Gualtieri -. D'altro canto, va sottolineato che sono stati respinti tutti gli emendamenti che chiedevano un'estensione del calendar provisioning allo stock o che avrebbero imposto accantonamenti più elevati in tempi più rapidi». Mercoledì prossimo si metterà il punto finale al testo.

@lucaaldodavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte sul tavolo

Gli accantonamenti automatici sul valore lordo dei futuri Npl. In %

	ADDENDUM BCE		CONSIGLIO UE			PARLAMENTO UE		
	Unsecured	Secured	Unsecured	Secured	Secured	Unsecured	Secured	Secured
				Immobili	Garanzie Finanziarie		Immobili	Garanzie Finanziarie
Dopo 1 anno	0	0	0	0	0	0	0	0
Dopo 2 anni	100	0	35	0	0	0	0	0
Dopo 3 anni		40	100	25,5	25,5	100	20	23
Dopo 4 anni		55		41,5	41,5		30	35
Dopo 5 anni		70		69	69		40	50
Dopo 6 anni		85		80	80		55	80
Dopo 7 anni		100		80	100		75	100
Dopo 8 anni				85			80	
Dopo 9 anni				100			100	

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore

Schema approvato (18-12-2018)

CONSIGLIO UE		
Unsecured	Secured	Secured
	Immobili	Garanzie Finanziarie
0	0	0
35	0	0
100	25	25
	35	35
	55	55
	70	80
	80	100
	85	
	100	

Un esempio di calcolo di perdita attesa con costo ammortizzato su credito problematico

Par. B5.5.29: Per le attività finanziarie, la perdita su crediti è il valore attuale della differenza tra:

- a) i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all'entità conformemente al contratto e
- b) i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere.

Esempio:

Abbiamo erogato un mutuo di 2.500.000 ipotecario a 5 anni con rata annuale al 4%. L'erogazione avviene in data 01.01.2017.

Alla scadenza della prima rata (01.01.2018) però il cliente è inadempiente e dopo aver ragionato sull'escussione delle garanzie si arriva a definire che:

500.000 € con ogni probabilità non verranno recuperati (dubbio esito) perché l'immobile non vale più di 2.000.000 nel worst case. Il cliente propone un piano di rientro dove:

Incasseremo 1.000.000 € omnicomprensivi il 01.01.2020

incasseremo 1.000.000 € omnicomprensivi il 01.01.2022

Immaginando non esistano “transaction cost” quindi il tasso di interesse effettivo è pari al tasso contrattuale del finanziamento determiniamo:

Il valore del credito da iscrivere in bilancio al 01.01.2018 e quindi per differenza la perdita spesa a Conto Economico al 01.01.2018 nonché il nuovo percorso di ammortamento del credito.

La valutazione

Dati iniziali						
DATI PRESTITO						
Ammontare del prestito:	€	2.500.000				
Tasso di interesse annuale:		4,00%				
Durata in anni:		5				
Pagamenti per anno:		1				
Primo pagamento:		01/01/18				
PAGAMENTO PERIODICO						
Pagamento calcolato:	€	561.567,78				
Tabella						
			307.838,92	2.500.000,00		
No.	Data del pagamento	Bilancio iniziale	Interesse	Capitale	Bilancio finale	Interesse composto
1	01/01/18	2.500.000,00	100.000,00	461.567,78	2.038.432,22	100.000,00
2	01/01/19	2.038.432,22	81.537,29	480.030,50	1.558.401,72	181.537,29
3	01/01/20	1.558.401,72	62.336,07	499.231,71	1.059.170,01	243.873,36
4	01/01/21	1.059.170,01	42.366,80	519.200,98	539.969,02	286.240,16
5	01/01/22	539.969,02	21.598,76	539.969,02	0,00	307.838,92

		Valore del Credito	Interessi
01/01/18		€ 1.779.360,40	€ 71.174,42
01/01/19		€ 1.850.534,82	€ 74.021,39
01/01/20	€ 1.000.000,00	€ 924.556,21	€ 36.982,25
01/01/21		€ 961.538,46	€ 38.461,54
01/01/22	€ 1.000.000,00	€ 854.804,19	€ -
	€ 500.000,00	€ 720.639,60	
	Dubbio Esito	Perdita spesa a C.E.	

Il paradosso è che il solo passare del tempo fa prendere valore al credito!

STAGE 3 ED I NUOVI APPROCCI ALLA GESTIONE PROATTIVA DEL CREDITO DETERIORATO

Nuovi approcci al credito deteriorato

Le banche col tempo si sono comunque industriate per una gestione proattiva del credito non performing (NPL).

1. Cessione dei crediti non performanti ad operatori esterni.
2. Gestione proattiva dei crediti ipotecari:

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari specializzati ai quali delegare la gestione proattiva delle aste.

Infatti, una volta che il prezzo d'asta dovesse divenire inferiore al credito vantato dalla Banca essa avrebbe tutto l'interesse di intervenire all'asta:

Ciò incoraggia il primo rilancio (es. imprenditore che vuole ricomprarsi l'immobile).

Ove l'immobile venisse invece aggiudicato alla banca essa procederebbe alla immediata rivendita (se esiste una perizia che consente di poter immaginare un prezzo di vendita maggiore od uguale del prezzo pagato) anche partecipando con quote di capitale a fondi specializzati alla rivendita di immobili che indirizzerebbe sugli acquisti da effettuarsi.